

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

**Legge regionale 4 aprile 2024, n. 10**

**“Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale. Anno 2024”.**

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*Promulga*

la seguente legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE

Art. 1.

*(Modifiche alla legge regionale 32/1982)*

1. Il comma 5 dell’articolo 11 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell’assetto ambientale) è sostituito dal seguente:

“5. E’ vietato parcheggiare veicoli nei prati, nelle zone boschive, in terreni agricoli; è vietato calpestare i prati destinati a sfalcio, nonché i terreni sottoposti a coltura anche se non cintati e segnalati. Il parcheggio del mezzo fianco strada ancorchè non interferente con attività di gestione territoriale e agrosilvopastorale in corso di conduzione è ammesso, per un massimo di quindici giorni all’anno, previo provvedimento dell’amministrazione comunale competente per territorio, sulla base di quanto definito nei regolamenti di cui ai punti precedenti alla voce gestione delle fasce di pertinenza della viabilità.”.

Art. 2.

*(Modifiche alla legge regionale 23/2002)*

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23 (Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79) è aggiunto il seguente:

“1 bis. Le unioni montane e i comuni, singoli o associati, anche avvalendosi del supporto della provincia o della Città metropolitana di Torino, rilasciano i provvedimenti autorizzativi all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia idroelettrica di potenza fino a 500 kw secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale. Fermo restando quanto disposto dalla legge regionale 29 ottobre 2020, n. 26 (Assegnazione delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico), rimane in capo alla provincia o alla Città metropolitana di Torino il rilascio dei provvedimenti autorizzativi all’installazione e all’esercizio degli altri impianti di produzione di energia elettrica, non riservati alla competenza dello Stato.”.

Art. 3.

*(Modifiche alla legge regionale 19/2009)*

1. All’articolo 12, comma 1, lettera k), della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) le parole “Valle Sesia” sono sostituite dalla seguente: “Valsesia”.

2. All'articolo 14, comma 6, della legge regionale del 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) la parola "due" è sostituita dalla seguente: "tre".

3. All'articolo 15, comma 2, primo periodo, della legge regionale 19/2009 dopo le parole "aree protette" sono inserite le seguenti "ad eccezione delle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e delle associazioni agricole nazionali più rappresentative, che vengono indicati dalle associazioni stesse in base ad accordi territoriali tra le stesse", prima delle parole "i comuni" è inserita la seguente "tutti" e il numero "25" è sostituito dal seguente "20".

4. All'articolo 58, comma 3, lettera k), della legge regionale 19/2009 le parole "Valle Sesia" sono sostituite dalla seguente: "Valsesia".

#### Art. 4.

##### *(Modifiche alla legge regionale 3/2015)*

1. All'articolo 41, comma 1 bis, della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione) le parole "ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 6 ottobre 2014, n. 13-381 (Disposizioni operative per la costituzione e gestione del catasto degli impianti termici in attuazione del d.lgs. 192/2005 e smi e del d.p.r. 74/2013. Approvazione nuovi modelli di libretto di impianto e di rapporto di efficienza energetica)" sono sostituite dalle seguenti: "come stabilito con provvedimento adottato dalla Giunta regionale".

2. All'articolo 41, comma 1 ter, della legge regionale 3/2015, dopo le parole "che non provvede ad inserire" sono inserite le seguenti "o ad aggiornare" e le parole "entro i termini previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 13-381 del 2014" sono sostituite dalle seguenti "entro i termini previsti con provvedimento della Giunta regionale".

3. All'articolo 41, comma 1 quater, della legge regionale 3/2015 dopo le parole "che non esegue a regola d'arte" sono inserite le seguenti "ivi compreso il corretto caricamento dei dati richiesti nel catasto degli impianti termici," e le parole "entro i termini previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 13-381 del 2014" sono sostituite dalle seguenti "entro i termini previsti con provvedimento della Giunta regionale".

4. All'articolo 41, comma 2 bis, della legge regionale 3/2015 dopo le parole "degli edifici" sono inserite le seguenti "ivi compresi i fornitori e i venditori di combustibili e di energia termica, nonché i fornitori e i venditori di combustibile solido con riferimento alle quantità minime stabilite con provvedimento della Giunta regionale".

#### Art. 5.

##### *(Modifiche alla legge regionale 1/2018)*

1. Il comma 6 dell'articolo 18 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7) è sostituito dal seguente:

"6. All'accertamento delle violazioni, all'irrogazione della sanzione amministrativa all'ente, nonché alla riscossione dei relativi proventi provvedono la Città metropolitana di Torino e le province secondo le norme e i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) ove compatibile. Resta comunque esclusa la possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta prevista dall'articolo 16 della legge 689/1981."

#### Art. 6.

##### *(Modifiche alla legge regionale 26/2020)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 29 ottobre 2020, n. 26 (Assegnazione delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico) è inserito il seguente:

"2 bis. Nel caso in cui la Giunta regionale ricorra alla procedura di assegnazione di cui al comma 1, lettera c), nel provvedimento motivato di cui al comma 2 è indicato il termine entro il quale possono essere presentate eventuali proposte di iniziativa privata ai sensi dell'articolo 193 del decreto

legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici). In difetto di presentazione di proposte entro il termine stabilito, la Giunta regionale procede alla scelta di una nuova procedura a evidenza pubblica tra quelle indicate al comma 1.”.

2. All'articolo 23, comma 1 della legge regionale 26/2020 le parole “31 luglio 2024” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”.

## CAPO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORESTE E GOVERNO DEL TERRITORIO

### Art. 7.

*(Modifiche alla legge regionale 56/1977)*

1. All'articolo 27, comma 12, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) dopo le parole “o sopraelevando,” sono aggiunte le seguenti: “o anche con ampliamento laterale per gli edifici all'interno di centri abitati”.

### Art. 8.

*(Modifiche alla legge regionale 45/1989)*

1. All'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27) le parole “cinquemila metri quadrati” sono sostituite dalle seguenti “diecimila metri quadrati” e le parole “duemilacinquecento metri cubi” sono sostituite dalle seguenti “cinquemila metri cubi”.

2. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 45/1989 è sostituita dalla seguente:

“b) è conseguente alla realizzazione di opere o lavori pubblici o di impianti di interesse pubblico o di opere di pubblica utilità di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità);”.

### Art. 9.

*(Modifiche all'allegato A alla legge regionale 12/2004)*

1. Al punto 1) della voce Esenzioni dell'allegato A, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004) dopo la parola “associative” sono aggiunte le seguenti “, dello Stato, anche in concessione, qualora il bene non produca reddito e sia di fruizione libera e gratuita”.

### Art. 10.

*(Modifiche alla legge regionale 4/2009)*

1. All'articolo 3, comma 1, della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) dopo le parole “di sviluppo” sono inserite le seguenti “ed evoluzione”.

2. Il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 4/2009 è abrogato.

3. All'articolo 19, comma 3, della legge regionale 4/2009 le parole “dall'articolo 4 del d.lgs. 227/2001” sono sostituite dalle seguenti “dall'articolo 8 del decreto legislativo 34/2018”.

4. Il comma 6 dell'articolo 19 della legge regionale 4/2009 è sostituito dal seguente:

“6. La compensazione può essere effettuata mediante la realizzazione di rimboschimenti con specie autoctone di provenienza locale, con miglioramenti boschivi, con versamento in denaro, oppure in modalità mista, secondo le modalità tecniche e le tempistiche stabilite con provvedimento della Giunta regionale.”.

5. All'articolo 20, comma 1, della legge regionale 4/2009 le parole "Ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del d.lgs. n. 227/2001" sono sostituite dalle seguenti: "Ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 34/2018".

6. All'articolo 23, comma 2, lettera a), della legge regionale 4/2009 le parole "piani forestali aziendali" sono sostituite dalle seguenti: "PGF o strumenti equivalenti".

7. All'articolo 31, comma 1, della legge regionale 4/2009 le parole "ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 227/2001" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 34/2018".

8. All'articolo 31, comma 2, della legge regionale 4/2009 le parole "dall'articolo 7 del d.lgs. 227/2001" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 10 del decreto legislativo 34/2018".

#### Art. 11.

*(Modifiche alla legge regionale 3/2013)*

1. Il comma 4 dell'articolo 89 della legge regionale 25 marzo 2013, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo" e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia) è abrogato.

#### Art. 12.

*(Modifiche alla legge regionale 7/2022)*

1. All'articolo 35, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2022, n. 7 (Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia):

a) le parole "costituiscono riferimento per le nuove previsioni" sono sostituite dalle seguenti: "si applicano esclusivamente alle nuove previsioni";

b) le parole "esternamente alle aree già previste dalla" sono sostituite dalle seguenti: "in zona con destinazione agricola ai sensi della";

c) le parole " , ad esclusione delle" sono sostituite dalle seguenti: ". Sono comunque escluse dal conteggio di cui all'articolo 31 delle norme di attuazione del piano territoriale regionale (PTR) le previsioni o ampliamenti di ambiti urbanistici generati da rilocalizzazioni o stralci di previsioni vigenti, in aree libere localizzate in zone con destinazione agricola ai sensi della pianificazione vigente. Sono comunque escluse dal conteggio di cui sopra le".

2. All'articolo 35, comma 2, della legge regionale 7/2022 le parole "Le nuove previsioni di occupazione di superficie libera ammesse" sono sostituite dalle seguenti: "Per le sole nuove previsioni di occupazione di superficie libera localizzate in zone con destinazione agricola ai sensi della pianificazione previgente".

### CAPO III

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COOPERATIVE SOCIALI

#### Art. 13.

*(Abrogazione dell'articolo 22 della legge regionale 18/1994)*

1. L'articolo 22 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 (Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 'Disciplina delle cooperative sociali') è abrogato.

#### Art. 14.

*(Modifiche alla legge regionale 23/2004)*

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 13 ottobre 2004, n. 23 (Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione) è inserita la seguente:

"c bis) esame delle questioni attinenti la cooperazione sociale con particolare riferimento ai piani e programmi di settore, all'andamento delle convenzioni e agli specifici interventi di sostegno e formulazione di proposte alla Giunta regionale in materia;".

CAPO IV  
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCIETA' PARTECIPATE

Art. 15.

*(Modifiche alla legge regionale 17/2007)*

1. Al titolo della legge regionale 26 luglio 2007, n. 17 (Riorganizzazione societaria dell'Istituto Finanziario Regionale Piemontese e costituzione della Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.) le parole "Finpiemonte Partecipazioni S.p.A." sono sostituite dalle seguenti: "Impresa Piemonte S.p.A."
2. All'articolo 1, comma 2, della legge regionale 17/2007 le parole "Finpiemonte Partecipazioni S.p.A." sono sostituite dalle seguenti: "Impresa Piemonte S.p.A."
3. Nella rubrica dell'articolo 3 della legge regionale 17/2007 le parole "Finpiemonte Partecipazioni S.p.A." sono sostituite dalle seguenti: "Impresa Piemonte S.p.A."
4. All'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5, 7 e 8, della legge regionale 17/2007 le parole "Finpiemonte Partecipazioni S.p.A." sono sostituite dalle seguenti: "Impresa Piemonte S.p.A."
5. All'articolo 4, commi 1 e 3, della legge regionale 17/2007 le parole "Finpiemonte Partecipazioni S.p.A." sono sostituite dalle seguenti: "Impresa Piemonte S.p.A."
6. All'articolo 5, comma 1, della legge regionale 17/2007 le parole "Finpiemonte Partecipazioni S.p.A." sono sostituite dalle seguenti: "Impresa Piemonte S.p.A."
7. All'articolo 6, commi 1 e 3, della legge regionale 17/2007 le parole "Finpiemonte Partecipazioni S.p.A." sono sostituite dalle seguenti: "Impresa Piemonte S.p.A."
8. All'articolo 7, comma 1, della legge regionale 17/2007 le parole "Finpiemonte Partecipazioni S.p.A." sono sostituite dalle seguenti: "Impresa Piemonte S.p.A."
9. All'articolo 9, comma 1, della legge regionale 17/2007 le parole "Finpiemonte Partecipazioni S.p.A." sono sostituite dalle seguenti: "Impresa Piemonte S.p.A."
10. All'articolo 10, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 17/2007 le parole "Finpiemonte Partecipazioni S.p.A." sono sostituite dalle seguenti: "Impresa Piemonte S.p.A."

Art. 16.

*(Disposizioni finali, attuative e finanziarie in materia di società partecipate)*

1. La denominazione "Impresa Piemonte S.p.A." sostituisce a ogni effetto e, laddove presente, in qualsiasi ulteriore disposizione normativa regionale, la denominazione "Finpiemonte Partecipazioni S.p.A."
2. "Impresa Piemonte S.p.A." adegua il proprio statuto alla variazione di cui al comma 1, in conformità alle procedure previste dalla legge regionale 17/2007, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 17.

*(Abrogazione dell'articolo 11 della legge regionale 1/2015)*

1. L'articolo 11 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 (Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale) è abrogato.

CAPO V  
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

Art. 18.

*(Modifiche alla legge regionale 24/1995)*

1. All'articolo 10, comma 6, della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 (Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada) la parola "sessanta" è sostituita dalla seguente: "ottanta".
2. All'articolo 12, comma 2, della legge regionale 24/1995 le parole "almeno ogni una volta ogni sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "con cadenza almeno mensile".

3. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 24/1995 è sostituito dal seguente:

“5. La comunicazione, inviata tramite posta elettronica certificata, è pubblicata a cura delle CCIAA, della Città metropolitana di Torino e delle province sui propri siti web istituzionali, almeno quindici giorni prima della data di esame.”.

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 bis della legge regionale 24/1995 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Per consentire il monitoraggio previsto dal comma 1, la Città metropolitana di Torino e le province forniscono alla Regione, entro il 28 febbraio di ogni anno, i dati relativi alle licenze e autorizzazioni in capo agli operatori dei servizi di trasporto pubblico non di linea su strada riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente.”.

## CAPO VI DISPOSIZIONI IN MATERA DI CACCIA E PESCA

### Art. 19.

*(Modifiche alla legge regionale 37/2006)*

1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca) è sostituito dal seguente:

“1. Le organizzazioni piscatorie possono richiedere di essere riconosciute nel territorio regionale purché non perseguano fini di lucro e siano istituite con atto pubblico o scrittura privata registrata. Tali organizzazioni sono suddivise in funzione delle loro caratteristiche.”.

2. La lettera a) del comma 1 bis dell'articolo 4 della legge regionale 37/2006 è sostituita dalla seguente:

“a) essere iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore, come previsto dalla normativa vigente.”.

3. La lettera b) del comma 1 bis dell'articolo 4 della legge regionale 37/2006 è sostituita dalla seguente:

“b) essere iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, ai sensi della normativa vigente.”.

## CAPO VII ALTRE DISPOSIZIONI

### SEZIONE I – Sanità

### Art. 20.

*(Istituzione della Giornata regionale della terapia affettiva infantile)*

1. La Regione istituisce, nella data del 12 giugno di ogni anno, la Giornata regionale della terapia affettiva infantile nel corso della quale le istituzioni e in particolare le aziende ospedaliere e le aziende sanitarie locali piemontesi promuovono iniziative per sensibilizzare alla terapia affettiva, in particolare nei reparti di terapia intensiva neonatale.

2. La Giornata regionale della terapia affettiva infantile è realizzata sul territorio regionale.

3. La Giunta regionale, con successivo provvedimento, definisce le modalità relative allo svolgimento e all'organizzazione della Giornata.

### Art. 21.

*(Istituzione del registro regionale dei centri per uomini autori o potenziali autori di violenza)*

1. Al fine di garantire un'adeguata e aggiornata conoscenza dei centri per uomini autori o potenziali autori di violenza (Cuav), rispondenti ai criteri definiti dall'Intesa n. 184/CSR del 14 settembre 2022, esistenti e operanti sul territorio regionale, è istituito il registro regionale Cuav.

2. Per l'iscrizione al registro regionale, i Cuav sono tenuti, in modo cumulativo a:
- a) avere sede in Piemonte;
  - b) essere istituiti dagli enti e organizzazioni previsti dall'Intesa di cui al comma 1;
  - c) essere in possesso dei requisiti previsti dall'Intesa di cui al comma 1.
3. La perdita di uno solo dei requisiti di cui al comma 2 comporta la cancellazione dal registro regionale.
4. Nel registro regionale devono risultare l'ente o l'organizzazione titolare del Cuav, la sede e l'ambito territoriale di attività.
5. L'iscrizione al registro regionale è condizione per accedere, da parte dei soggetti titolari dei Cuav, all'assegnazione dei contributi regionali e statali previsti dalle vigenti normative di settore.
6. Il registro regionale è pubblicato a cadenza annuale sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
7. L'attivazione, la tenuta e il periodico aggiornamento del registro sono realizzati nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati di cui al regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

#### Art. 22.

##### *(Modifiche alla legge regionale 30/1982)*

1. All'articolo 6, primo comma, della legge regionale 26 ottobre 1982, n. 30 (Riordino delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie, polizia e servizi veterinari) le parole "l'Unità Sanitaria Locale si avvale del proprio personale tecnico" sono sostituite dalle seguenti: "l'azienda sanitaria locale (ASL) si avvale del proprio personale tecnico e sanitario" e le parole "rilasciata dal Presidente del Comitato di Gestione della Unità Sanitaria Locale medesima" sono sostituite dalle seguenti: "rilasciata dal Direttore generale dell'ASL medesima".
2. All'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 30/1982 le parole "il Comitato di Gestione della Unità Sanitaria Locale" sono sostituite dalle seguenti: "il Direttore generale dell'ASL" e le parole "e ne trasmette l'elenco al Presidente della Giunta regionale" sono soppresse.
3. Dopo il secondo comma dell'articolo 6 della legge regionale 30/1982 è aggiunto il seguente:  
"2 bis. Le funzioni amministrative di competenza regionale che riguardano, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), la proposta al Prefetto dell'elenco degli addetti ai servizi di ciascuna azienda sanitaria locale che, ai sensi delle leggi vigenti, assumono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria per le funzioni previste agli articoli 21 e 22 della legge medesima, sono delegate alle ASL competenti per territorio."

#### Art. 23.

##### *(Abrogazione della legge regionale 47/1985)*

1. La legge regionale 24 aprile 1985, n. 47 (Norme relative all'estensione delle competenze del Difensore Civico alle strutture Amministrative del Servizio Sanitario e delle UU.SS.SS.LL. operanti nel territorio regionale) è abrogata.

#### Art. 24.

##### *(Modifiche alla legge regionale 15/2011)*

1. All'articolo 8, comma 6 bis, della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 'Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri') le parole "autopsia giudiziaria o riscontro diagnostico" sono sostituite dalle seguenti: "autopsia giudiziaria, riscontro diagnostico o con salma a disposizione dell'autorità giudiziaria".

Art. 25.

*(Modifiche alla legge regionale 33/2023)*

1. Alla rubrica dell'articolo 6 della legge regionale 30 novembre 2023, n. 33 (Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025) dopo le parole "ambulatori sociali di oculistica" sono inserite le seguenti: "e di odontoiatria".
2. All'articolo 6, comma 1, della legge regionale 33/2023 dopo le parole "ambulatori sociali di oculistica" sono inserite le seguenti: "e di odontoiatria".
3. All'articolo 6, comma 2, della legge regionale 33/2023 dopo le parole "in ambito oculistico" sono inserite le seguenti: "e odontoiatrico".

SEZIONE II – Commercio

Art. 26.

*(Modifiche alla legge regionale 28/1999)*

1. All'articolo 11 bis, comma 1, della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) dopo la parola "varia" sono inserite le seguenti: "anche nell'ambito di progetti finalizzati al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale".

SEZIONE III – Enti locali

Art. 27.

*(Sostituzione dell'articolo 80 della legge regionale 44/2000)*

1. L'articolo 80 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) è sostituito dal seguente:

“Art. 80. (Competizioni sportive su strada)

1. Il rilascio delle autorizzazioni per competizioni sportive su strada, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) con o senza veicoli a motore, è attribuito alla competenza dei seguenti enti:

- a) al comune, quando la competizione si svolge interamente sul suo territorio;
- b) alla provincia o alla Città metropolitana di Torino, qualora la competizione sportiva interessi il territorio di due o più comuni;
- c) alla provincia o alla Città metropolitana di Torino nella quale la gara parte o transita per prima, qualora la competizione sportiva interessi il territorio di due o più province;
- d) alla provincia o alla città metropolitana del luogo di partenza, qualora la competizione abbia inizio nel territorio piemontese e interessi anche quello di altre regioni. In tal caso l'autorizzazione è rilasciata d'intesa con le altre regioni interessate, che devono rilasciare il nulla osta entro il termine di cui all'articolo 9, comma 1, quarto periodo del decreto legislativo 285/1992. La presente disposizione non si applica alle gare con veicoli a motore.

2. Del provvedimento di cui al comma 1 è data tempestiva comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza.

3. Se la competizione ha inizio in un'altra regione, il nulla osta di cui all'articolo 9, comma 1, quarto periodo, del decreto legislativo 285/1992, è rilasciato dalla provincia o città metropolitana nella quale la gara transita per prima e, se dovuto, ha altresì la valenza di quello previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 285/1992. La presente disposizione non si applica alle gare con veicoli a motore.

4. L'autorizzazione è rilasciata previo nulla osta degli enti proprietari delle strade e aree pubbliche interessate dalla competizione sportiva.

5. Salvo il caso di cui al comma 1, lettera d), gli enti proprietari delle strade rispondono alla richiesta di nulla osta di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 285/1992 entro quindici giorni dal ricevimento della domanda. In caso contrario il nulla osta si intende espresso.

6. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo, le autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 285/1992.”.

#### Art. 28.

*(Modifiche alla legge regionale 11/2012)*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali) è inserito il seguente:

“3 bis. La Regione concede deroghe ai criteri di cui al comma 1, lettere a) e b), con le modalità di cui all'articolo 8, su richiesta motivata dei comuni proponenti.”.

### SEZIONE IV – Turismo

#### Art. 29.

*(Modifiche alla legge regionale 14/2016)*

1. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte) è abrogato.

### SEZIONE V – Attività estrattive

#### Art. 30.

*(Modifiche alla legge regionale 23/2016)*

1. All'articolo 34, comma 3, della legge regionale 17 novembre 2016, n. 34 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave) dopo le parole “nel rispetto delle norme di sicurezza” è inserita la seguente: “mineraria”.

### SEZIONE VI – Istruzione

#### Art. 31.

*(Modifica alla legge regionale 9/2023)*

1. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 29 giugno 2023, n. 9 (Istituzione del servizio di psicologia scolastica) le parole “di bullismo e di disagio giovanile” sono sostituite dalle seguenti: “di bullismo, di disagio giovanile e il rischio suicidario”.

2. All'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 9/2023 dopo le parole “situazioni di emergenza” sono aggiunte le seguenti: “e a prevenire il rischio suicidario”.

3. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 9/2023 è sostituita dalla seguente: “e) un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale;”.

### SEZIONE VII – Cultura

#### Art. 32.

*(Passione di Sordevolo)*

1. La Regione, in attuazione degli articoli 5 e 7 dello Statuto regionale, al fine di riconoscere iniziative di carattere culturale e sociale sul territorio piemontese, in particolare a favore delle nuove generazioni, riconosce l'importante iniziativa culturale e sociale della Passione di Sordevolo, forma

di teatro popolare che viene allestita, fin dal diciottesimo secolo, con cadenza quinquennale, dalla popolazione del Comune piemontese di Sordevolo, a cura dell'Associazione Teatro popolare di Sordevolo.

Art. 33.

*(Sostituzione dell'articolo 16 della legge regionale 20/1989)*

1. L'articolo 16 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici) è sostituito dal seguente:

“Art. 16. (Delega ai comuni)

1. La competenza di cui all'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) è delegata ai comuni.”.

Art. 34.

*(Modifiche alla legge regionale 11/2018)*

1. All'articolo 31, comma 4, della legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di cultura) dopo le parole “sistema regionale dello spettacolo” sono inserite le seguenti: “, anche attraverso la valorizzazione e la promozione delle produzioni di soggetti professionali piemontesi,”.

2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 11/2018 è aggiunta la seguente:

“c bis) favorire l'alfabetizzazione, la pratica e l'educazione musicale e la sua integrazione con la programmazione dell'offerta di istruzione e formazione.”.

SEZIONE VIII – Organizzazione regionale e affari istituzionali

Art. 35.

*(Modifiche alla legge regionale 20/1981)*

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) è sostituito dal seguente:

“1. Il Presidente del gruppo consiliare o il singolo componente del gruppo misto, nel rispetto dei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 4, e delle modalità e delle procedure definite con apposita deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, possono stipulare, per una durata comunque non superiore alla legislatura e fermo restando quanto previsto dal comma 5, contratti di diritto privato di natura fiduciaria di lavoro subordinato a tempo determinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 3 ter.”.

2. L'articolo 3 ter della legge regionale 20/1981 è sostituito dal seguente:

“Art. 3 ter. (Contratti di lavoro autonomo)

1. I contratti di lavoro autonomo di cui all'articolo 3, comma 1, sono stipulati, nel rispetto dei requisiti e dei presupposti di legittimità previsti dall'articolo 7, commi 5 bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in quanto compatibili e non possono avere per oggetto l'affidamento di incarichi di studio e consulenza. Il trattamento economico è stabilito in relazione alle prestazioni richieste.”.

Art. 36.

*(Modifiche alla legge regionale 50/1981)*

1. L'articolo 2 della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 (Istituzione dell'ufficio del Difensore Civico) è sostituito dal seguente:

“Art. 2. (Compiti del Difensore Civico)

1. Il Difensore Civico, ai sensi dell'articolo 90 dello Statuto, ha il compito di rafforzare il sistema di tutela e di garanzia dei cittadini nei confronti della Pubblica Amministrazione, nonché di assicurare e promuovere il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa.

2. Il Difensore Civico può intervenire nei confronti degli uffici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici regionali e di tutte le amministrazioni pubbliche che esercitano deleghe regionali, limitatamente al contenuto delle stesse.

3. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 il Difensore Civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando anche legittimità e merito degli atti amministrativi inerenti ai problemi a lui sottoposti e suggerendo mezzi e rimedi per la risoluzione delle disfunzioni rilevate.

4. Il Difensore Civico svolge le funzioni espressamente conferitegli da leggi statali. In particolare, esercita:

a) nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, con esclusione di quelle competenti in materia di difesa, di sicurezza pubblica e di giustizia, le medesime funzioni attribuitegli nei confronti delle strutture regionali, fino all'istituzione del Difensore Civico nazionale, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 16 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo);

b) la funzione di riesame nei casi di diniego o differimento in materia di accesso, su richiesta dell'interessato, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

c) la funzione di riesame nei casi di diniego, differimento o mancata risposta a istanze di accesso civico generalizzato ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

5. In applicazione di quanto stabilito all'articolo 2 della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), è inoltre affidata al Difensore Civico la funzione di Garante per il diritto alla salute, nell'esercizio della quale è chiamato a verificare che venga soddisfatto dall'Amministrazione l'interesse alla qualità, all'efficienza e al buon funzionamento dei servizi apprestati dal sistema sanitario regionale, ivi compresi quelli erogati da privati in regime di convenzione. Il Difensore Civico può altresì intervenire, con le modalità e i poteri disciplinati dalla legge, a tutela di diritti, di aspettative o di interessi legittimi in materia sanitaria o socio sanitaria qualora un atto o un provvedimento dell'Amministrazione neghi o limiti la fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria o socio sanitaria.

6. Il Difensore Civico svolge altresì i compiti di cui all'articolo 14 della legge regionale 23 marzo 2016, n. 5 (Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale).

7. Il Difensore Civico non può interferire direttamente nell'espletamento dei compiti amministrativi, partecipando all'elaborazione di atti e provvedimenti.”.

2. Il quarto comma dell'articolo 4 della legge regionale 50/1981 è sostituito dal seguente:

“4. Il funzionario coordinatore o responsabile del servizio cui la pratica pertiene è tenuto a fornire riscontro motivato al Difensore Civico in esito alla richiesta entro congruo termine, non superiore a trenta giorni dal ricevimento.”.

3. All'articolo 8, primo comma, della legge regionale 50/1981 le parole “31 gennaio” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo”.

4. All'articolo 15, primo comma, della legge regionale 50/1981 le parole “tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “cinque anni”.

Art. 37.

*(Modifiche alla legge regionale 57/1981)*

1. Il titolo della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 57 (Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri regionali) è sostituito dal seguente: “Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri e degli Assessori regionali”.

2. L'articolo 2 della legge regionale 57/1981 è sostituito dal seguente:

“Art. 2. (Disposizioni attuative)

1. L'Ufficio di Presidenza verifica che la richiesta d'indennizzo assicurativo dei Consiglieri regionali rientri in quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, e definisce con propria deliberazione norme di attuazione dell'articolo 1 e, in particolare, l'iter procedurale in caso di eventuale infortunio e i criteri per procedere alla verifica di ammissibilità della richiesta.

2. Gli uffici del Consiglio regionale e della Giunta regionale provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, alla stipula della convenzione con istituti assicurativi di comprovata solidità e alla decurtazione dell'onere dell'assicurazione di cui all'articolo 1, comma 4, sul trattamento economico del Consigliere regionale e dell'Assessore regionale, previsto dalla legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali).”.

Art. 38.

*(Modifiche alla legge regionale 39/1998)*

1. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato) è sostituito dal seguente:

“5. Fermo restando il limite di spesa di cui ai commi 3 e 3 bis, gli uffici di comunicazione possono avvalersi anche di personale esterno all'Amministrazione regionale con contratti di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato oppure di lavoro autonomo. I contratti di cui al presente comma hanno natura temporanea, non superiore alla durata del mandato del conferente l'incarico. Il trattamento economico è stabilito in relazione alle prestazioni richieste.”.

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 39/1998 è inserito il seguente:

“5.1. I contratti di lavoro autonomo di cui al comma 5 sono stipulati nel rispetto dei requisiti e dei presupposti di legittimità previsti dall'articolo 7, commi 5 bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in quanto compatibili, e secondo le modalità stabilite in apposite deliberazioni della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di rispettiva competenza, e non possono avere per oggetto l'affidamento di incarichi di studio e consulenza.”.

Art. 39.

*(Modifiche alla legge regionale 15/2004)*

1. Il titolo della legge regionale 31 maggio 2004, n. 15 (Disciplina dello stemma, del gonfalone, della bandiera, del sigillo, della fascia della Regione Piemonte. Abrogazione delle leggi regionali 16 gennaio 1984, n. 4, 24 novembre 1995, n. 83, 17 giugno 1997, n. 36) è sostituito dal seguente: “Disciplina dello stemma, del gonfalone, dell'inno, del sigillo, della bandiera e della fascia della Regione Piemonte. Abrogazione delle leggi regionali 16 gennaio 1984, n. 4, 24 novembre 1995, n. 83, 17 giugno 1997, n. 36.”.

2. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 15/2004 le parole “dello stemma, del gonfalone, della bandiera, del sigillo, della fascia” sono sostituite dalle seguenti: “dello stemma, del gonfalone, dell'inno, del sigillo, della bandiera e della fascia”.

3. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 15/2004 è inserito il seguente:

“Art. 3 bis. (Inno della Regione Piemonte)

1. La Regione riconosce il proprio inno con legge regionale.”.

Art. 40.

*(Modifiche alla legge regionale 23/2008)*

1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) è sostituito dal seguente: “Le strutture di supporto di cui al comma 1 si avvalgono di personale assunto con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato o di collaboratori con contratto di lavoro autonomo.”.

Art. 41.

*(Disposizioni transitorie)*

1. In fase di prima applicazione, la disposizione di cui all'articolo 36, comma 4, si applica al Difensore Civico in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

2. In fase di prima applicazione e nelle more dell'approvazione della legge regionale di cui all'articolo 39, comma 3, l'Ufficio di Presidenza, sentiti i presidenti dei gruppi consiliari, individua il testo e la musica dell'inno regionale e ne definisce le modalità di esecuzione.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 35, 38 e 40 si applicano a decorrere dalla XII legislatura.

SEZIONE IX – Politiche giovanili

Art. 42.

*(Modifiche alla legge regionale 6/2019)*

1. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1° marzo 2019, n. 6 (Nuove norme in materia di politiche giovanili) la parola “ventinove” è sostituita dalla seguente: “trentaquattro”.

2. L'articolo 9 della legge regionale 6/2019 è sostituito dal seguente:

“Art. 9. (Registro delle associazioni giovanili e registro delle consulte e forum giovani locali)

1. È istituito il registro regionale delle associazioni giovanili, presso la struttura regionale competente in materia di politiche giovanili che ne cura la tenuta.

2. Al registro di cui al comma 1 sono iscritte, previa domanda, le associazioni che hanno sede e svolgono l'attività nella Regione, in possesso dei requisiti di cui al comma 3.

3. I requisiti per l'iscrizione al registro sono:

- a) l'assenza dello scopo di lucro;
- b) l'ordinamento interno ispirato ai principi della Costituzione italiana;
- c) l'elettività e gratuità delle cariche associative;
- d) il coinvolgimento prevalente di giovani nelle attività.

4. L'iscrizione al registro è condizione necessaria per l'ottenimento di contributi, finanziamenti e ogni altro incentivo regionale previsto dalla presente legge.

5. È istituito il registro regionale delle consulte e forum giovani locali presso la struttura regionale competente in materia di politiche giovanili che ne cura la tenuta.

6. Al registro di cui al comma 5 sono iscritte, previa domanda, le consulte e i forum giovani locali istituiti nella Regione da apposita deliberazione dei rispettivi consigli comunali.

7. Le modalità di iscrizione, cancellazione, aggiornamento, conservazione e pubblicazione dei registri di cui al presente articolo sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 18.”.

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 6/2019 è inserito il seguente:

“2 bis. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, la Regione, le province, la Città metropolitana di Torino e i comuni riconoscono il valore di strumenti di certificazione delle competenze trasversali già esistenti e utilizzati in Europa, validando tali esperienze ai fini del conseguimento di crediti formativi o di percorsi di sviluppo di competenze trasversali e orientamento.”.

4. L'articolo 20 della legge regionale 6/2019 è abrogato.

## SEZIONE X – Agricoltura

### Art. 43.

#### *(Modifiche alla legge regionale 24/2007)*

1. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 3 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei) è inserito il seguente:

“2 ter. Le unioni montane di comuni di cui all'articolo 12 della legge regionale 11/2012 possono individuare aree di raccolta accessibili a un numero limitato di persone e previo pagamento di un titolo aggiuntivo per la raccolta nelle modalità descritte dall'articolo 6 bis.”.

2. All'articolo 3, comma 6, lettera a), della legge regionale 24/2007 dopo la parola “segnalazione” sono inserite le seguenti “e alla manutenzione;” e dopo la parola “pedonale” sono inserite le seguenti “e ciclabile;”.

3. All'articolo 3, comma 6, lettera c), della legge regionale 24/2007 dopo la parola “vigilanza” sono inserite le seguenti: “, anche mediante l'attività”.

4. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 24/2007 è inserito il seguente:

“Art. 6 bis. (Aree montane a raccolta limitata)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2 ter, le unioni montane di comuni, al fine di regolamentare la raccolta in rapporto alle caratteristiche dell'economia locale e per il mantenimento dell'equilibrio dell'ecosistema, possono individuare aree di raccolta accessibili a un numero limitato di persone e previo pagamento di un titolo aggiuntivo per la raccolta.

2. L'individuazione delle aree a raccolta limitata avviene previo accordo tra l'unione montana e i comuni competenti per territorio e mediante apposito regolamento.

3. L'accesso per la raccolta dei funghi ipogei nelle aree di cui al comma 1 è soggetta al rispetto del regolamento predisposto dall'unione montana, in accordo con i comuni territorialmente competenti e coerentemente con il piano di gestione e fruizione che deve essere appositamente redatto per ciascuna area.

4. La raccolta all'interno delle aree di cui al comma 1 è limitata a un numero di persone individuato dall'unione montana sulla base delle indicazioni ambientali definite dal piano di gestione e fruizione di cui al comma 3, al fine di garantire una pressione antropica congrua alle caratteristiche territoriali e per limitare gli effetti dannosi per l'ambiente e gli ecosistemi coinvolti.

5. L'accesso alle aree di cui al comma 1 per lo svolgimento dell'attività di raccolta è consentito previa verifica del rispetto delle limitazioni numeriche di accesso e mediante l'acquisizione di apposito titolo oneroso per la raccolta, aggiuntivo al titolo di cui all'articolo 3.

6. Il titolo oneroso per la raccolta può essere di valore giornaliero o settimanale e gli introiti derivanti devono essere investiti dall'unione montana nel territorio del comune su cui le aree di cui al comma 1 insistono, in accordo con i comuni stessi.

7. Il costo dei titoli di raccolta per le aree di cui al comma 1 sono definiti annualmente dall'unione montana e possono essere acquisiti solo previo possesso del titolo di cui all'articolo 3, di durata non inferiore.

8. Le unioni montane, in accordo con i comuni territorialmente competenti, possono prevedere il rilascio di titoli a prezzo ridotto, ovvero garantire l'accesso senza costi aggiuntivi rispetto al titolo di cui all'articolo 3 alle seguenti categorie:

- a) residenti, proprietari di immobili e terreni all'interno dei comuni in cui gravitano le aree oggetto di acquisto del titolo;
- b) residenti nell'unione montana;
- c) fasce giovanili della popolazione.”.

### Art. 44.

#### *(Modifiche alla legge regionale 1/2019)*

1. Il comma 1 bis dell'articolo 16 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) è sostituito dal seguente:

“1 bis. Il divieto di abbruciamento di materiale vegetale, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo, di cui all' articolo 10, comma 2, della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 15 (Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 'Legge quadro in materia di incendi boschivi'), può essere derogato, limitatamente all'abbruciamento dei residui colturali, per un massimo di trenta giorni, anche non continuativi, per i comuni classificati come montani, collinari e come collina depressa e, per un massimo di quindici giorni anche non continuativi, per le aree di pianura. Tali deroghe sono concesse dai sindaci, con propria ordinanza, fermo restando i limiti e le condizioni di cui all'articolo 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).”.

## SEZIONE XI – Sport e tempo libero

### Art. 45.

#### *(Modifiche alla legge regionale 23/2020)*

1. L'articolo 9 della legge regionale del 1° ottobre 2020, n. 23 (Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva) è sostituito dal seguente:

“Art. 9. (Tutela del praticante sportivo)

1. I corsi di attività motorie e sportive offerti all'interno di palestre, centri e impianti sportivi di ogni tipo, a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote di adesione, devono essere svolti con il coordinamento di un chinesioologo o di un istruttore di specifica disciplina, in possesso di una equipollente abilitazione professionale, o che abbia frequentato, con superamento della prova finale di qualificazione, il corso integrativo di cui alla deliberazione della Giunta regionale 24 febbraio 1997, n. 28-16867, dei cui nominativi deve essere data adeguata pubblicità.

2. Il chinesioologo deve possedere il diploma rilasciato dall'Istituto superiore di educazione fisica di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88 (Provvedimenti per l'educazione fisica) o la laurea in scienze motorie di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127) oppure titoli di studio equipollenti conseguiti all'estero e riconosciuti dallo Stato italiano.

3. L'istruttore di specifica disciplina deve essere in possesso dei requisiti abilitanti previsti per le singole attività motorie e sportive dalle relative federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate o dagli enti di promozione sportiva anche paralimpici riconosciuti dal CONI e dal CIP.

4. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1:

a) le attività sportive disciplinate dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate o dagli enti di promozione sportiva anche paralimpici riconosciuti dal CONI e dal CIP;

b) le attività motorie a carattere ludico ricreativo non riferibili a discipline sportive riconosciute dal CONI e dal CIP, nonché le attività relative a discipline riferibili a espressioni filosofiche dell'individuo che comportano attività motorie.

5. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, ai trasgressori viene applicata, da parte del comune territorialmente competente, una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 10.000,00. I rapporti di accertata violazione sono presentati al comune, a cui sono devoluti i proventi delle sanzioni amministrative.

6. Nelle strutture in cui si svolgono le attività motorie e sportive deve essere assicurata la presenza dei necessari presidi di primo soccorso nel rispetto della normativa vigente, e, ai fini di adeguata prevenzione, di almeno un operatore in possesso del certificato Basic life support and defibrillation.

7. Per i cittadini dell'Unione europea si applicano le disposizioni comunitarie riguardanti il riconoscimento dei titoli di formazione professionale.”.

Art. 46.

*(Modifiche alla legge regionale 22/2022)*

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 15 dicembre 2022, n. 22 (Iniziative finalizzate al benessere sociale attraverso l'esercizio fisico strutturato e adattato. Istituzione dei Percorsi e delle Palestre della salute) è sostituito dal seguente:

“2. La Cabina di regia è composta:

- a) dall'assessore alla sanità o suo delegato con funzione di presidente;
- b) dall'assessore alle politiche sociali o suo delegato;
- c) dal direttore regionale competente in materia di sanità o suo delegato;
- d) dal direttore regionale competente in materia di welfare o suo delegato;
- e) dal responsabile in materia sanitaria dell'Istituto di ricerche economico e sociali del Piemonte (IRES Piemonte);
- f) da due direttori generali delle aziende sanitarie locali del Piemonte o loro delegati nominati dall'assessore alla sanità.”.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI RELATIVE A IMPEGNI ISTITUZIONALI

Art. 47.

*(Modifiche alla legge regionale 19/2014)*

1. All'articolo 8, comma 4, della legge regionale 1° dicembre 2014, n. 19 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e disposizioni finanziarie) dopo la parola “stabilisce” sono inserite le seguenti: “, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato,”.

Art. 48.

*(Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 27/2023)*

1. L'articolo 5 della legge regionale 17 ottobre 2023, n. 27 (Disposizioni per la promozione e la valorizzazione della filiera regionale del legno) è sostituito dal seguente:

“Art. 5. (Marchio collettivo del mobile piemontese)

1. La Regione, nel rispetto della normativa europea e delle disposizioni statali in materia, al fine di valorizzare la filiera del mobile regionale, promuove la creazione di un marchio collettivo del mobile piemontese, con logo grafico comune su tutto il territorio della Regione.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, acquisito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce i criteri e i requisiti di qualità delle materie prime e del processo produttivo per la concessione del marchio alle imprese, i soggetti competenti a effettuare le verifiche nonché le forme di marketing territoriale per la sua promozione, anche con riferimento alle nuove forme di comunicazione multimediale e telematica e alle tecnologie digitali.”.

Art. 49.

*(Modifiche alla legge regionale 30/2023)*

1. Il comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 3 novembre 2023, n. 30 (Disciplina dei servizi educativi per l'infanzia e disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni) è sostituito dal seguente:

“1. La Regione convoca, con cadenza almeno annuale, una Conferenza regionale del sistema integrato dalla nascita sino a sei anni con la partecipazione dei rappresentanti dei soggetti pubblici e privati gestori dei servizi, delle organizzazioni dei lavoratori, dei referenti e, qualora presenti, dei coordinatori pedagogici dei coordinamenti pedagogici territoriali, degli atenei piemontesi, delle fondazioni di origine bancaria e di associazioni ed enti di rappresentanza dei minori con disabilità e delle loro famiglie.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale 30/2023 è sostituito dal seguente:

“2. I comuni, per i servizi di propria titolarità, nei limiti delle risorse disponibili, hanno la facoltà di prevedere agevolazioni tariffarie, da realizzarsi sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente "ISEE"), della numerosità dei figli a carico dei genitori che lavorano, nonché l'esenzione totale per le famiglie con un particolare disagio economico rilevato dall'ISEE, o sociale rilevato dai servizi territoriali.”.

#### Art. 50.

##### *(Modifiche alla legge regionale 32/2023)*

1. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 24 novembre 2023, n. 32 (Sistema integrato delle politiche e dei servizi per l'orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro) è inserita la seguente:

“e bis) un rappresentante designato dall'Unione province d'Italia (UPI Piemonte);”.

2. Dopo la lettera f) del comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 32/2023 è aggiunta la seguente:

“f bis) fino a due componenti effettivi e fino a due componenti supplenti designati dalle organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità e delle loro famiglie,”.

3. Al comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 32/2023 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “, nonché delle organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità e delle loro famiglie.”.

4. L'alinea del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 32/2023 è sostituito dal seguente: “Il sistema della formazione tecnica superiore comprende:”.

5. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 32/2023 è sostituita dalla seguente:

“a) i percorsi di istruzione tecnologica superiore (ITS Academy);”.

6. Il comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale 32/2023 è sostituito dal seguente:

“4. I percorsi ITS Academy sono realizzati dalle fondazioni di cui alla legge 99/2022 e danno luogo al riconoscimento di crediti universitari.”.

7. Il comma 3 dell'articolo 42 della legge regionale 32/2023 è sostituito dal seguente:

“3. La Giunta regionale, nell'applicazione delle misure per l'autoimpiego e la creazione di impresa di cui all'articolo 40, dà priorità alle domande presentate dal genere meno rappresentato nella categoria di riferimento.”.

8. Il comma 4 dell'articolo 42 della legge regionale 32/2023 è sostituito dal seguente:

“4. Per le finalità di cui al comma 3, nell'ipotesi di società di persone o di società cooperativa, deve essere assicurato un equilibrio tra i generi e il genere meno rappresentato deve costituire almeno il 60 per cento dei soci e, nell'ipotesi di società di capitali, i due terzi delle quote di capitale devono essere detenute dal genere meno rappresentato e l'organo di amministrazione deve essere composto per almeno due terzi dal genere meno rappresentato.”.

#### Art. 51.

##### *(Modifiche alla legge regionale 1/2024)*

1. All'articolo 1, comma 2, della legge regionale 5 febbraio 2024, n. 1 (Disposizioni per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche) dopo le parole “degli ostacoli” sono aggiunte le seguenti: “all'accessibilità”.

2. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 1/2024 è inserita la seguente:

“a bis) ostacolo all'accessibilità: ostacolo all'accesso e alla fruibilità, su base di uguaglianza con gli altri, dell'ambiente fisico, dei servizi pubblici, compresi i servizi digitali;”.

CAPO IX  
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 52.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 53.

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 aprile 2024

p. Alberto Cirio  
il Vice Presidente  
Fabio Carosso



### **Disegno di legge n. 305**

*"Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024"*

- Presentato dalla Giunta regionale il 7 febbraio 2024.
- Assegnato in sede referente alla I Commissione permanente l'8 febbraio 2024.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato a maggioranza dalla I Commissione referente l'11 marzo 2024 con relazione di maggioranza di Sara ZAMBAIA e relazione di minoranza di Silvana ACCOSSATO, Giorgio BERTOLA, Francesca FREDIANI.
- Approvato in Aula il 26 marzo 2024, con emendamenti sul testo, con 25 voti favorevoli, 15 voti contrari.

## NOTE

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it).*

**Note all'articolo 1**

- Il testo vigente dell'articolo 11 della legge regionale legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 11. (Fuoristrada)

Su tutto il territorio regionale è vietato compiere, con mezzi motorizzati, percorsi fuoristrada.

Tale divieto è esteso anche ai sentieri di montagna e alle mulattiere, nonché alle piste e strade forestali che sono segnalate ai sensi della legge regionale 12 agosto 1981, n. 27 e della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45. .

2 bis. Il divieto di cui al comma 2 non si applica alle biciclette a pedalata assistita da motore elettrico e alle carrozzine elettriche utilizzate da soggetti affetti da disabilità motorie

3. Le unioni dei comuni o i comuni, in assenza di queste, possono individuare, dandone comunicazione alla Regione e dotandoli di opportuna segnalazione ai fini della loro validità, percorsi a fini turistici e sportivi non competitivi, su tracciati già esistenti sul territorio, anche in deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2. Le unioni dei comuni o i comuni, in assenza di queste disciplinano l'utilizzo di tali percorsi con proprio regolamento in coerenza con le finalità di tutela della presente legge e previa valutazione della stabilità idrogeologica, delle condizioni del tracciato e della compatibilità con le attività turistiche e le componenti naturalistiche e ambientali del territorio interessato. Tali percorsi hanno una durata non superiore a dieci anni ed il loro eventuale rinnovo può avvenire solo previa valutazione della sussistenza delle condizioni di idoneità verificate in sede di prima individuazione. I percorsi individuati anteriormente alla data del 30 giugno 2016 sono automaticamente decaduti alla data del 30 novembre 2016 e possono essere nuovamente individuati nel rispetto del presente comma.

4. Le amministrazioni provinciali ed i comuni possono interdire previo parere vincolante della Regione il transito ai mezzi motorizzati, su strade di loro competenza, qualora sia ritenuto opportuno ai fini di tutela ambientale e sicurezza stradale. Da tali interdizioni sono esclusi:

a) residenti, conduttori di aziende agricole, proprietari o gestori di fondi agricoli e forestali non accessibili da strade aperte al pubblico;

b) i mezzi motorizzati dei soggetti incaricati ad esercitare operazioni di controllo faunistico, a norma dell'articolo 20 della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria), e i mezzi motorizzati dei soggetti autorizzati al prelievo venatorio del cinghiale (*Sus scrofa*), limitatamente ai giorni durante i quali si esercitano tali attività;

c) *abrogata*

5. E' vietato parcheggiare veicoli nei prati, nelle zone boschive, in terreni agricoli; è vietato calpestare i prati destinati a sfalcio, nonché i terreni sottoposti a coltura anche se non cintati e segnalati. Il parcheggio del mezzo fianco strada ancorché non interferente con attività di gestione territoriale e agrosilvopastorale in corso di conduzione è ammesso, per un massimo di quindici giorni all'anno, previo provvedimento dell'amministrazione comunale competente per territorio, sulla base di quanto definito nei regolamenti di cui ai punti precedenti alla voce gestione delle fasce di pertinenza della viabilità.

5 bis. In deroga ai commi 1, 2 e 5, il comune può autorizzare temporaneamente lo svolgimento di manifestazioni e gare motoristiche fuoristrada di mezzi assicurati, per un massimo di due volte all'anno e di durata non superiore a tre giorni ciascuna, indicando i tracciati in cartografia anche al fine di darne comunicazione agli organi di vigilanza e disponendo l'obbligatorio ed immediato ripristino dello stato dei luoghi da parte degli organizzatori dell'evento. Le manifestazioni e le gare motoristiche fuoristrada di cui al presente comma possono essere autorizzate al di fuori degli alvei, fatta eccezione per gli attraversamenti a guado esistenti, delle zone umide, dei tracciati fuoristrada mantenuti o sistemati con contributi pubblici, delle aree della Rete ecologica regionale di cui all' articolo 2 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e delle biodiversità) e della rete escursionistica di cui alla legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte). Lo svolgimento delle gare autorizzate ai sensi del presente comma sui percorsi di cui al comma 3 non costituisce variazione dell'uso non competitivo dei predetti percorsi ai fini dell'applicazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione).

6. Sono esclusi dal divieto di cui ai commi da 1 a 5 i mezzi impiegati nei lavori agro-silvo-pastorali, nella sistemazione di piste sciistiche, nelle opere idraulico-forestali, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale antincendio, di pubblica sicurezza, nonché i veicoli utilizzati per servizio pubblico e per motivati scopi professionali o impiegati dai proprietari, possessori o conduttori per il raggiungimento dei fondi serviti. L'esercizio dello sci d'erba è consentito soltanto nelle aree a ciò destinate.”.

### **Note all'articolo 2**

- Il testo vigente dell'articolo 4 della legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23 (Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 4. (Funzioni dei comuni)

1. I comuni:

- a) elaborano, nei casi in cui la popolazione sia superiore a cinquanta mila abitanti, nell'ambito dei piani regolatori generali di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), un piano relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia ai sensi di quanto previsto dall' articolo 5, comma 5, della legge 10/1991 ; i comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti e, facoltativamente, quelli con popolazione inferiore a trentamila abitanti, approvano piani dell'illuminazione che, in relazione alle loro specificità territoriali, sono finalizzati a ridurre l'inquinamento luminoso ottico e a migliorare l'efficienza luminosa degli impianti;
- b) i comuni controllano che, nelle aree ad elevata sensibilità, le nuove installazioni dei privati, comprese quelle a scopo pubblicitario o le modifiche sostanziali di impianti siano conformi alla presente legge;
- c) esercitano le funzioni relative ai servizi a rete di distribuzione energetica a livello comunale, fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 2, lettera l);
- d) adottano, nell'ambito del proprio regolamento edilizio, norme tecniche di attuazione per il risparmio energetico e l'utilizzo delle fonti rinnovabili, coerentemente con le norme di certificazione energetica degli edifici di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h).

1 bis. Le unioni montane e i comuni, singoli o associati, anche avvalendosi del supporto della provincia o della Città metropolitana di Torino, rilasciano i provvedimenti autorizzativi all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia idroelettrica di potenza fino a 500 kw secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale. Fermo restando quanto disposto dalla legge regionale 29 ottobre 2020, n. 26 (Assegnazione delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico), rimane in capo alla provincia o alla Città metropolitana di Torino il rilascio dei provvedimenti autorizzativi all'installazione e all'esercizio degli altri impianti di produzione di energia elettrica, non riservati alla competenza dello Stato.”.

### **Note all'articolo 3**

- Il testo vigente dell'articolo 12 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 12. (Soggetti gestori delle aree protette)

1. Le aree protette di cui all'articolo 10 sono gestite dai seguenti soggetti:

- a) Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand, il Parco naturale della Val Troncea, il Parco naturale Orsiera-Rocciavré, la Riserva naturale dell'Orrido di Chianocco, la Riserva naturale dell'Orrido di Foresto, il Parco naturale dei Laghi di Avigliana;
- b) Ente di gestione delle aree protette dei Parchi reali, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale La Mandria, il Parco naturale di Stupinigi, la Riserva naturale della Madonna della Neve sul Monte Lera, la Riserva naturale della Vauda, la Riserva naturale del Ponte del Diavolo;
- c) *abrogata*.
- d) Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Marittime, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale delle Alpi Marittime, la Riserva naturale delle Grotte del Bandito, la Riserva naturale di Rocca San Giovanni-Saben, il Parco naturale del Marguareis, la Riserva naturale dei Ciciu del Villar, la Riserva naturale delle Sorgenti del Belbo, la Riserva naturale di Crava Morozzo, la Riserva naturale delle Grotte di Bossea, la Riserva naturale delle Grotte di Aisone e la Riserva naturale di Benevagienna;
- e) *abrogata*.
- f) Ente di gestione delle aree protette del Monviso, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale del Monviso, la Riserva naturale della Grotta di Rio Martino, la Riserva naturale della Confluenza del Bronda, la Riserva naturale di Paesana, la Riserva naturale di Paracollo, Ponte Pesci vivi, la Riserva naturale Fontane, la Riserva naturale della Confluenza del Pellice, la Riserva naturale della Confluenza del Varaita, la Riserva naturale del Bosco del Merlino;
- g) Ente di gestione delle aree protette dell'Appennino piemontese, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, il Parco naturale dell'Alta Val Borbera e la Riserva naturale del Neirone;

- h) Ente di gestione delle aree protette del Po piemontese, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale del Po piemontese, il Parco naturale del Bosco della Partecipanza e delle Grange vercellesi, il Parco naturale della Collina di Superga, la Riserva naturale di Castelnuovo Scrivia, la Riserva naturale del Torrente Orba, la Riserva naturale del Bosco del Vaj, la Riserva naturale del Mulino Vecchio, la Riserva naturale dell'Isolotto del Ritano;
- i) Ente di gestione del Parco paleontologico astigiano, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale di Rocchetta Tanaro, la Riserva naturale di Valle Andona, Valle Botto e Valle Grande, la Riserva naturale della Val Sarmassa, la Riserva naturale degli Stagni di Belangero, la Riserva naturale delle Rocche di Antignano, la Riserva naturale del Rio Bragna, la Riserva naturale del Paludo e dei Rivi di Moasca e la struttura museale astigiana e dei geositi;
- j) Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, al quale sono affidati in gestione la Riserva naturale della Bessa, la Riserva naturale delle Baragge, la Riserva naturale del Parco Burcina Felice Piacenza, il Parco naturale delle Lame del Sesia, la Riserva naturale della Garzaia di Villarboit, la Riserva naturale della Garzaia di Carisio, la Riserva naturale della palude di Casalbeltrame, il Parco naturale del Ticino, il Parco naturale dei Lagoni di Mercurago, la Riserva naturale dei Canneti di Dormelletto, la Riserva naturale del Fondo Toce, la Riserva naturale di Bosco Solivo, la Riserva naturale del Monte Mesma, la Riserva naturale del Colle di Buccione e la Riserva naturale Spina verde;
- k) Ente di gestione delle aree protette della ValSesia, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale dell'Alta Val Sesia e dell'Alta Val Strona e il Parco naturale del Monte Fenera;
- l) *abrogata*.
- m) Ente di gestione delle aree protette dell'Ossola, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero e il Parco naturale dell'Alta Valle Antrona;
- n) *abrogata*.
- o) Provincia di Torino, alla quale è trasferita la gestione delle aree protette di seguito elencate: Parco naturale del Lago di Candia, Parco naturale del Monte San Giorgio, Parco naturale del Monte Tre Denti - Freidour, Parco naturale di Conca Cialancia, Parco naturale del Colle del Lys, Parco naturale della Rocca di Cavour, Riserva naturale dello Stagno di Oulx, Riserva naturale dei Monti Pelati;
- o bis) *abrogata*.
- p) *abrogata*.
- q) *abrogata*.
- r) *abrogata*.
- s) Comune di Cuneo, al quale è trasferita la gestione del Parco naturale Gesso e Stura;
- t) Comunità montana Valle Cervo-La Bursch, alla quale è trasferita la gestione della Riserva naturale del Brich Zumaglia.
- t bis) *abrogata*.”.

- Il testo vigente dell'articolo 14 della legge regionale 19/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 14. (Il presidente)

1. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, tra candidati con comprovata competenza e rappresentatività territoriale, d'intesa con le comunità delle aree protette. In caso di mancata intesa entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione, il presidente è nominato con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale.
2. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente, presiede il consiglio e svolge le seguenti funzioni:
  - a) presenta le proposte di deliberazione relative agli atti di competenza del consiglio;
  - b) assegna le risorse necessarie al direttore dell'ente e propone al consiglio gli atti per la valutazione dei risultati, sulla base del programma di attività approvato dal consiglio medesimo;
  - c) autorizza le variazioni di bilancio tra capitoli della stessa unità previsionale di base e trasmette i provvedimenti adottati al consiglio per la necessaria ratifica da effettuarsi entro la prima seduta;
  - d) adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili di competenza del consiglio salvo ratifica da parte del consiglio medesimo;
  - e) svolge altresì le funzioni a lui attribuite dallo statuto dell'ente di gestione.
3. I provvedimenti di cui al comma 2, lettera d) sono sottoposti al consiglio, per la ratifica, nella sua prima successiva seduta da tenersi non oltre sessanta giorni dalla data di adozione, decorsi inutilmente i quali, perdono la loro efficacia.
4. In caso di mancata ratifica o di modifica dei provvedimenti di cui al comma 2, lettera d), il consiglio adotta gli atti necessari nei riguardi dei rapporti giuridici sorti sulla base dei provvedimenti non ratificati o modificati.
5. La carica di presidente è incompatibile con le cariche di cui all'articolo 16, comma 1, con quella di presidente o consigliere di altro ente di gestione di area protetta, di presidente della comunità delle aree protette, di presidente o assessore di unione montana, posta anche parzialmente entro i confini delle aree protette gestite dall'ente, e di sindaco o assessore comunale dei comuni posti anche parzialmente entro i confini delle aree protette gestite dall'ente.
6. Il presidente dura in carica fino alla scadenza del consiglio dell'ente e può essere nominato per un massimo di tre volte.

7. Il presidente decade dal suo incarico automaticamente nel caso di mancata convocazione del consiglio dell'ente nel numero annuo di sedute previste, nel caso di mancata convocazione del consiglio richiesta dai suoi componenti ai sensi dell'articolo 15, comma 8, ed in caso di più di due assenze ingiustificate alle sedute di consiglio.

8. Le dimissioni dalla carica di presidente sono presentate all'ente di gestione e al Presidente della Giunta regionale con le modalità previste dallo statuto dell'ente, che disciplina le successive determinazioni.

9. Il presidente è sostituito temporaneamente dal vice presidente nel caso di dimissioni, decadenza o impedimento.”.

- Il testo vigente dell'articolo 15 della legge regionale 19/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 15. (Il consiglio)

1. Il consiglio è composto:

a) dal presidente dell'ente di gestione;

b) da quattro membri per gli enti di gestione le cui aree protette comprendono meno di dieci comuni;

c) da sei membri per gli enti di gestione le cui aree protette comprendono tra dieci e trenta comuni;

d) da otto membri per gli enti di gestione le cui aree protette comprendono più di trenta comuni.

2. I membri del consiglio di cui al comma 1, lettere b), c) e d), sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione della comunità delle aree protette, ad eccezione delle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e delle associazioni agricole nazionali più rappresentative, che vengono indicati dalle associazioni stesse in base ad accordi territoriali tra le stesse, con voto limitato e in modo che sia garantita la rappresentanza delle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e delle associazioni agricole nazionali più rappresentative. Ai fini delle designazioni di cui al presente comma, tutti i comuni, il cui territorio rappresenta più del 20 per cento della superficie complessiva delle aree protette in gestione all'ente, hanno diritto alla designazione di un componente del consiglio.

3. Il consiglio può legittimamente insediarsi quando è nominata la maggioranza dei suoi componenti, comprensiva del presidente.

4. In caso di mancata designazione da parte della comunità delle aree protette entro il termine di trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione del numero di consiglieri necessario e sufficiente a garantire l'insediamento del consiglio ai sensi del comma 3, il presidente, nominato ai sensi dell'articolo 14, assume le funzioni di commissario a cui è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'ente fino all'insediamento del consiglio.

5. Decorsi ulteriori centottanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4 senza che, previa diffida ad adempiere, siano pervenute le designazioni di competenza della comunità delle aree protette i membri del consiglio sono scelti dal Presidente della Giunta regionale.

6. Il consiglio svolge le seguenti funzioni:

a) elegge il vice presidente, scelto tra i suoi componenti;

b) individua la sede legale dell'ente;

c) adotta lo statuto dell'ente e delibera le sue modificazioni;

d) adotta gli strumenti di pianificazione e programmazione previsti dalla vigente normativa;

e) delibera il programma annuale e pluriennale dell'ente;

f) delibera il bilancio annuale e pluriennale, le sue variazioni ed il conto consuntivo;

g) approva la relazione annuale sull'attività svolta dall'ente;

h) adotta il regolamento dell'area protetta;

i) attribuisce l'incarico di direttore dell'ente e gli altri incarichi dirigenziali;

j) assegna gli obiettivi ai dirigenti dell'ente e ne valuta i risultati su proposta del presidente;

k) delibera gli indirizzi generali relativi alla regolamentazione del personale e degli assetti organizzativi della struttura dell'ente;

l) nomina i rappresentanti dell'ente presso altri enti ed organismi esterni secondo le disposizioni di legge;

m) esprime i pareri di competenza dell'organo politico;

n) ratifica gli atti adottati in via d'urgenza dal presidente dell'ente;

o) affida gli incarichi di consulenza per gli atti di propria competenza;

o bis) nomina il revisore dei conti dell'ente;

p) assume tutti gli altri provvedimenti ad esso demandati dalle leggi regionali.

7. Il consiglio ha come scadenza il termine della legislatura e, fatta eccezione per il caso di cui al comma 4, è rinnovato entro sei mesi dalla data della prima seduta del rinnovato Consiglio regionale. Il consiglio dell'ente scaduto rimane in carica ed esercita i relativi poteri sino all'insediamento del nuovo consiglio o al verificarsi delle condizioni di cui al comma 4 e comunque non oltre il termine di cui al primo periodo. I suoi componenti possono essere rinominati.

8. Il consiglio è convocato dal presidente ogni volta che lo ritiene opportuno, comunque almeno tre volte l'anno in seduta ordinaria per l'approvazione dei bilanci e, qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri in carica, entro quindici giorni dalla medesima.

9. Le sedute del consiglio sono pubbliche, fatta salva ogni diversa previsione di legge.

10. Per la validità delle sedute del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza coloro che abbandonano la seduta prima della votazione. Non si computano per determinare la maggioranza assoluta coloro che, pur presenti, sono tenuti obbligatoriamente ad astenersi.

11. Il consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il consiglio delibera a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti lo statuto dell'ente, le sue modificazioni e il regolamento dell'area protetta.”.

- Il testo vigente dell'articolo 58 della legge regionale 19/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 58. (Norme transitorie in materia di personale degli enti di gestione delle aree protette)

1. In sede di prima attuazione le dotazioni organiche degli enti di gestione delle aree protette istituiti dalla presente legge sono definite dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del titolo II, sentita la commissione consiliare competente.

2. Nelle more degli adempimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche degli enti di gestione delle aree protette istituiti dalla presente legge sono definite a livello di sistema e corrispondono alle dotazioni organiche complessive degli enti soppressi per effetto della presente legge.

3. Il personale in servizio presso gli enti soppressi alla data di entrata in vigore del titolo II è inquadrato nel ruolo dei nuovi enti di gestione delle aree protette come di seguito elencato:

a) il personale dell'Ente di gestione del Parco naturale della Val Troncea, dell'Ente di gestione del Parco naturale Orsiera-Rocciavré, della Riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di Leccio di Chianocco e della Riserva naturale speciale dell'Orrido di Foresto e stazione Juniperus Oxicedrus di Crotta San Giuliano, dell'Ente di gestione del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand e dell'Ente di gestione del Parco naturale dei Laghi di Avigliana, è inquadrato presso l'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie;

b) il personale dell'Ente di gestione del Parco regionale La Mandria e dei parchi e delle riserve naturali delle Valli di Lanzo, è inquadrato presso l'Ente di gestione delle Aree protette dell'area metropolitana di Torino;

c) il personale dell'Ente di gestione del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po-tratto torinese e dell'Ente di gestione delle aree protette della Collina torinese, è inquadrato presso l'Ente di gestione delle aree protette del Po, del Sangone e della Collina torinese;

d) il personale dell'Ente di gestione del Parco naturale delle Alpi Marittime è inquadrato presso l'Ente di gestione del Parco naturale delle Alpi Marittime;

e) il personale dell'Ente di gestione dei parchi e delle riserve naturali cuneesi è inquadrato presso l'Ente di gestione del Parco naturale del Marguareis;

f) il personale dell'Ente di gestione del Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po-tratto cuneese è inquadrato presso l'Ente di gestione delle aree protette del Po cuneese;

g) il personale dell'Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo è inquadrato presso l'Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo;

h) il personale dell'Ente di gestione del Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po-tratto Vercellese/Alessandrino, del Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino, è inquadrato presso l'Ente di gestione delle aree protette del Po vercellese-alessandrino e del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino;

i) il personale dell'Ente di gestione dei parchi e riserve naturali astigiani è inquadrato presso l'Ente di gestione delle aree protette astigiane;

j) il personale dell'Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Parco Burcina Felice Piacenza, dell'Ente di gestione della Riserva naturale orientata delle Baragge, della Riserva naturale speciale della Bessa e dell'Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prevè e dell'Ente di gestione del Parco naturale delle Lame del Sesia e delle Riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico, della Garzaia Villarboit, della Palude di Casalbeltrame e della Garzaia di Carisio è inquadrato presso l'Ente di gestione delle Riserve pedemontane e delle Terre d'acqua;

k) il personale dell'Ente di gestione del Parco naturale dell'Alta Val Sesia e dell'Ente di gestione del parco naturale del Monte Fenera è inquadrato presso l'Ente di gestione delle aree protette della ValSesia;

l) il personale dell'Ente di gestione del Parco naturale della Valle del Ticino e dell'Ente di gestione dei parchi e delle riserve naturali del Lago Maggiore è inquadrato presso l'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore;

m) il personale dell'Ente di gestione del Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero è inquadrato presso l'Ente di gestione delle aree protette dell'Ossola;

n) *abrogata*.

4. Nelle more dell'espletamento delle procedure per la nomina del direttore, gli enti di gestione possono attribuire le funzioni di direttore ad un dirigente di ruolo ovvero, per gli enti privi di un dirigente in servizio, ad un funzionario inquadrato nella categoria D, per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di nomina che dovranno essere avviate entro novanta giorni dalla data di insediamento del consiglio dell'ente.

5. *abrogato*.”.

#### **Note all'articolo 4**

- Il testo vigente dell'articolo 41 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 41. (Sanzioni in materia di energia)

1. Le sanzioni in materia di energia prevista dalla normativa nazionale sono applicate dai soggetti individuati con apposito provvedimento della Giunta regionale.

1 bis. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico che non fornisce all'installatore o al manutentore incaricato del controllo e manutenzione dell'impianto termico tutti i dati necessari per la compilazione del libretto di impianto, “come stabilito con provvedimento adottato dalla Giunta regionale, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore ad euro 100,00 e non superiore ad euro 900,00.

1 ter. L'installatore o il manutentore incaricato del controllo e manutenzione dell'impianto termico di cui all' articolo 7, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 ) e che dispone delle informazioni di cui al comma 1 bis, che non provvede ad inserire o ad aggiornare il libretto di impianto nel catasto informatizzato degli impianti termici entro i termini previsti con provvedimento della Giunta regionale, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore ad euro 100,00 e non superiore ad euro 900,00.

1 quater. L'installatore o il manutentore incaricato del controllo e manutenzione dell'impianto termico che non esegue a regola d'arte le attività o non provvede ad inserire nel catasto informatizzato degli impianti termici il rapporto di controllo di efficienza energetica entro i termini previsti con provvedimento della Giunta regionale, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore ad euro 100,00 e non superiore ad euro 900,00.

1 quinquies. Il terzo responsabile dell'impianto termico che non osserva gli obblighi inerenti le comunicazioni alla Città metropolitana di Torino o alle province competenti previste ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del dpr 74/2013, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore ad euro 100,00 e non superiore ad euro 450,00.

1 quinquies bis. Ferma restando l'applicazione della normativa nazionale, il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico di potenza nominale inferiore o uguale a 35 kW che non rispetta i valori limite di emissione in atmosfera stabiliti dalla normativa regionale è punito con la sanzione amministrativa non inferiore ad euro 300,00 e non superiore ad euro 1.200,00. L'autorità competente, con proprio provvedimento, impone al trasgressore di procedere all'adeguamento entro un determinato termine oltre il quale l'impianto non può essere utilizzato.

1 sexies. Le sanzioni di cui ai commi 1 bis, 1 ter, 1 quater 1 quinquies e 1 quinquies bis sono irrogate ed introitate dai medesimi soggetti di cui al comma 1.

2. I proventi delle sanzioni di cui ai commi 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater 1 quinquies e 1 quinquies bis sono destinati allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettere c), e) e g).

2 bis. Ai distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici ivi compresi i fornitori e i venditori di combustibili e di energia termica, nonché i fornitori e i venditori di combustibile solido con riferimento alle quantità minime stabilite con provvedimento della Giunta regionale che non osservano l'obbligo di invio, entro il 31 marzo di ogni anno, dei dati previsti dall' articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.) da ultimo modificato dall' articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 , convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 , e dall' articolo 10, comma 4, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 , è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.

2 ter. Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 689/1981.

2 quater. Le sanzioni di cui al comma 2 bis sono irrogate ed introitate dalla Regione.”.

#### **Note all'articolo 5**

- Il testo vigente dell'articolo 18 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 18. (Sanzioni)

1. Se non è raggiunto, a livello di sub-ambito di area vasta, l'obiettivo di produzione del quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), si applica ai consorzi di area vasta una sanzione amministrativa pecuniaria calcolata sulla base degli abitanti residenti e sulla base dei quantitativi raggruppati per fasce secondo la seguente ripartizione:

- a) 0,05 euro ad abitante per produzioni pro capite fino a di 215 chilogrammi;
- b) 0,10 euro ad abitante per produzioni pro capite da 216 chilogrammi fino a 240 chilogrammi;
- c) 0,15 euro ad abitante per produzioni pro capite maggiori di 241 chilogrammi.

2. Se non è raggiunto, a livello di sub-ambito di area vasta, l'obiettivo di produzione di un quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b), si applica ai consorzi di area vasta una sanzione amministrativa pecuniaria calcolata sulla base degli abitanti residenti e sulla base dei quantitativi raggruppati per fasce secondo la seguente ripartizione:

- a) 0,05 euro ad abitante per produzioni pro capite fino a 175 chilogrammi;
- b) 0,10 euro ad abitante per produzioni pro capite da 176 chilogrammi fino a 191 chilogrammi;
- c) 0,15 euro ad abitante per produzioni pro capite da 192 chilogrammi fino a 207 chilogrammi;
- d) 0,20 euro ad abitante per produzioni pro capite da 208 chilogrammi fino a 223 chilogrammi;
- e) 0,25 euro ad abitante per produzioni pro capite da 224 chilogrammi fino a 240 chilogrammi;
- f) 0,30 euro ad abitante per produzioni pro capite maggiori di 241 chilogrammi.

2 bis. Se non è raggiunto, a livello di sub-ambito di area vasta, l'obiettivo di produzione di un quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b bis), si applica ai consorzi di area vasta una sanzione amministrativa pecuniaria calcolata sulla base degli abitanti residenti e sulla base dei quantitativi raggruppati per fasce secondo la seguente ripartizione:

- a) 0,10 euro ad abitante per produzioni pro capite fino a 159 chilogrammi;
- b) 0,20 euro ad abitante per produzioni pro capite da 160 chilogrammi fino a 190 chilogrammi;
- c) 0,30 euro ad abitante per produzioni pro capite maggiori di 190 chilogrammi.

2 ter. Se non è raggiunto, a livello di sub-ambito di area vasta, l'obiettivo di produzione di un quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b bis) e nello stesso sub-ambito il numero di abitanti calcolati in termini di abitanti equivalenti, come stabiliti da apposita deliberazione della Giunta regionale, supera di almeno il 5 per cento il numero di abitanti residenti dello stesso sub-ambito, si applica ai consorzi di area vasta una sanzione amministrativa pecuniaria calcolata sulla base degli abitanti residenti e sulla base dei quantitativi raggruppati per fasce secondo la seguente ripartizione:

- a) 0,10 euro ad abitante per produzioni pro capite da 139 a 159 chilogrammi;
- b) 0,20 euro ad abitante per produzioni pro capite da 160 chilogrammi fino a 190 chilogrammi;
- c) 0,30 euro ad abitante per produzioni pro capite maggiori di 190 chilogrammi.

3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicate alla Città di Torino se non raggiunge l'obiettivo di produzione del quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato di cui all'articolo 2, comma 5.

4. I consorzi di area vasta ripartiscono l'onere della sanzione loro applicata tra i comuni che non hanno raggiunto gli obiettivi di produzione pro capite loro assegnati dal piano d'ambito di area vasta, sulla base dei dati di produzione dei rifiuti urbani indifferenziati riferiti all'ultimo triennio disponibile, nonché degli abitanti residenti in ciascun comune.

5. I proventi delle sanzioni sono introitati dalla Regione.

6. All'accertamento delle violazioni, all'irrogazione della sanzione amministrativa all'ente, nonché alla riscossione dei relativi proventi provvedono la Città metropolitana di Torino e le province secondo le norme e i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) ove compatibile. Resta comunque esclusa la possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta prevista dall'articolo 16 della legge 689/1981.

7. I proventi relativi alle sanzioni, al netto della quota pari al 20 per cento di quanto riscosso da trattenere a copertura degli oneri per le competenze di cui al comma 6, sono versati alla Regione entro il 31 gennaio di ciascun anno, sul capitolo d'entrata da istituire ai sensi dell'articolo 38, comma 2, lettera c).”.

### **Note all'articolo 6**

- Il testo vigente dell'articolo 4 della legge regionale 29 ottobre 2020, n. 26 (Assegnazione delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 4. (Assegnazione delle concessioni)

1. Le concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico sono affidate, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui alla presente legge:

- a) ad operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
- b) a società a capitale misto pubblico-privato, nelle quali il socio privato è scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
- c) mediante forme di partenariato ai sensi degli articoli 179 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici). L'affidamento a società partecipate avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).

2. In via ordinaria la Giunta regionale ricorre alla procedura ad evidenza pubblica di cui al comma 1, lettera a). Con provvedimento motivato, la Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, può avviare le procedure ad evidenza pubblica di cui al comma 1, lettera b) o lettera c), in ragione delle specificità territoriali, tecniche ed economiche delle concessioni da affidare, al fine di consentire il più efficace perseguimento degli obiettivi ambientali, energetici, socio-economici e finanziari.

2 bis. Nel caso in cui la Giunta regionale ricorra alla procedura di assegnazione di cui al comma 1, lettera c), nel provvedimento motivato di cui al comma 2 è indicato il termine entro il quale possono essere presentate eventuali proposte di iniziativa privata ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti

pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici). In difetto di presentazione di proposte entro il termine stabilito, la Giunta regionale procede alla scelta di una nuova procedura a evidenza pubblica tra quelle indicate al comma 1.

3. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, lettera b), la Giunta regionale è autorizzata a costituire una o più società per azioni o società a responsabilità limitata a partecipazione mista pubblico-privata alle quali affidare la gestione di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico, nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 175/2016.

3 bis. L'assegnazione della concessione ad una società a capitale misto pubblico-privato avviene a seguito della selezione di un socio privato, svolta con procedura ad evidenza pubblica, che ha ad oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento della concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista. L'assegnazione della concessione è in ogni caso subordinata:

a) all'acquisizione da parte del socio privato di una quota di capitale sociale non inferiore al 30 per cento;  
b) all'assunzione da parte del soggetto selezionato degli obblighi di gestione operativa e di esecuzione delle attività ricomprese nell'oggetto sociale, per il tempo corrispondente alla durata della concessione, assicurando alla società tutte le risorse tecniche, finanziarie, organizzative e di personale necessarie.

3 ter. Alla procedura per l'individuazione del socio privato di cui al comma 3 bis si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 e al regolamento di cui al comma 2 del medesimo articolo, in quanto compatibili.”.

- Il testo vigente dell'articolo 23 della legge regionale 26/2020, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 23. (Disposizioni transitorie)

1. I titolari delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche già scadute alla data di entrata in vigore della presente legge o in scadenza in data anteriore al 31 dicembre 2024 proseguono, per conto della Regione, l'esercizio delle derivazioni, delle opere e degli impianti oltre la scadenza della concessione e per il tempo necessario al completamento delle procedure di assegnazione nel rispetto dei vincoli e delle prescrizioni di cui al titolo in base al quale è esercitata la derivazione.

2. Le procedure di assegnazione delle concessioni di cui al comma 1 sono avviate entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. A tale fine i titolari delle concessioni trasmettono alla Regione il rapporto di fine concessione di cui all'articolo 6 con le modalità e i tempi ivi previsti. In caso di mancata trasmissione del rapporto di fine concessione nel termine previsto, si applica quanto disposto dall'articolo 6, commi 3 e seguenti.”.

### **Note all'articolo 7**

- Il testo vigente dell'articolo 27 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 27. (Fasce e zone di rispetto)

A protezione dei nastri e degli incroci stradali, attrezzati e non, all'esterno dei centri edificati deve essere prevista una adeguata fascia di rispetto, comunque non inferiore a quella disposta dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), che garantisca la visibilità, gli ampliamenti delle corsie e l'inserimento di ulteriori eventuali allacciamenti.

Nelle aree di espansione degli abitati la distanza fra gli edifici ed il ciglio delle strade principali non deve essere inferiore a mt. 10,00; in particolari situazioni orografiche e di impianto urbanistico questa può essere ridotta a mt. 6,00.

3. Nelle fasce di rispetto, di cui ai commi 1 e 2, è fatto divieto di nuove costruzioni; è ammessa la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, coltivazioni agricole e parcheggi pubblici. Il PRG può prevedere che in tali fasce possa essere concessa, a titolo precario, la costruzione di impianti per la distribuzione di carburante o per il lavaggio delle autovetture, opportunamente intervallati.

4. I PRG individuano e disciplinano le fasce di rispetto delle ferrovie, ai sensi della normativa statale e regionale.

5. I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato, così come definito dall'articolo 12, comma 2, numero 5 bis).

6. È fatto divieto di costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro una fascia di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune, fatto salvo quanto previsto nei commi 6 bis, 6 ter e 6 quater.

6 bis. Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale (ASL), la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:

a) risulti accertato che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;  
b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da infrastrutture stradali, ferroviarie o da elementi naturali quali dislivelli rilevanti, fiumi, laghi.

6 ter. Per consentire la previsione di opere pubbliche o interventi urbanistici, pubblici o privati di rilevante interesse pubblico, purché non ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente ASL, la riduzione della fascia di rispetto dei cimiteri, purché non oltre il limite di 50 metri, tenendo conto di eventuali elementi di pregio presenti nell'area.

6 quater. Nella fascia di rispetto dei cimiteri è consentita la realizzazione di infrastrutture, parchi, giardini, parcheggi pubblici o di uso pubblico e attrezzature di servizio all'impianto cimiteriale; all'interno di tale fascia sono consentiti, per gli edifici esistenti, gli interventi di cui all'articolo 13, comma 3, lettere a), b), c) e d), nonché l'ampliamento funzionale all'utilizzo degli edifici stessi, nella percentuale massima del 10 per cento della superficie utile lorda e i cambi di destinazione d'uso degli edifici esistenti, con esclusione di funzioni incompatibili con la sacralità del luogo.

6 quinquies. La procedura di cui al comma 6 bis è ammessa esclusivamente per i comuni che abbiano proceduto all'approvazione dell'apposito piano regolatore cimiteriale, nel rispetto della normativa statale vigente.

Il Piano Regolatore Generale determina, nel rispetto delle normative di settore, le fasce di rispetto attorno agli edifici industriali, ai depositi di materiali insalubri e pericolosi, alle pubbliche discariche, alle opere di presa degli acquedotti, agli impianti di depurazione delle acque di rifiuto e le caratteristiche delle colture arboree da piantare in dette fasce. Il Piano Regolatore determina altresì le distanze delle stalle dalle abitazioni del proprietario ed altrui, e dalle altre zone abitabili, nonché le distanze delle nuove abitazioni dalle stalle esistenti.

*abrogato.*

Le aree comprese nelle fasce o aree di rispetto e di protezione di cui ai commi precedenti possono essere computate, ai fini della edificabilità nelle aree limitrofe, in quanto ammesso dal Piano Regolatore Generale e nei limiti da esso prescritti.

Nel caso di esproprio di edificio di abitazione per la realizzazione di strade o loro ampliamenti e di opere pubbliche in genere e nei casi di demolizione e ricostruzione per inderogabili motivi statici o di tutela della pubblica incolumità, può essere consentita la ricostruzione di uguale volume su area agricola adiacente, quand'anche questa risulti inferiore alle norme di edificabilità su dette aree e purchè non in contrasto con le disposizioni di cui al d.lgs. 42/2004.

I Piani Regolatori prevedono le zone di rispetto per gli impianti aeroportuali nell'osservanza delle norme vigenti: in esse sono ammessi esclusivamente edifici al servizio diretto o indiretto dell'attività aeroportuale, con assoluta esclusione della residenza.

12. Negli edifici esistenti nelle fasce di rispetto di cui ai commi 1 e 4, possono essere autorizzati dal PRG aumenti di volume non superiori al 20 per cento del volume preesistente, per sistemazioni igieniche o tecniche; gli ampliamenti devono avvenire sul lato opposto a quello dell'infrastruttura viaria o ferroviaria da salvaguardare o sopraelevando o anche con ampliamento laterale per gli edifici all'interno di centri abitati, nel rispetto del filo di fabbricazione, il fabbricato esistente.

Nelle fasce di rispetto di cui ai commi precedenti possono essere ubicati impianti ed infrastrutture per la trasformazione ed il trasporto dell'energia, ad esclusione degli impianti di produzione, nonché le attrezzature di rete per la erogazione di pubblici servizi.”.

### **Note all'articolo 8**

- Il testo vigente dell'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 2. (Categorie di opere e deleghe)

1. Gli interventi di cui all'articolo 1 si suddividono nelle seguenti categorie:

a) interventi ed attività che comportino modificazione o trasformazione d'uso del suolo su aree non superiori a diecimila metri quadrati o per volumi di scavo non superiori a cinquemila metri cubi;

b) interventi con valori di area o di volume superiori ai limiti indicati nella categoria a);

c) interventi riferiti a:

1) *abrogato.*

2) *abrogato.*

3) attività estrattive, con esclusione di quelle disciplinate dalla legge regionale 22 novembre 1978, n. 69, e successive modifiche ed integrazioni, comprese le relative discariche, strade di accesso ed opere accessorie all'attività estrattiva;

4) impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, nonché le relative strade di accesso ed opere accessorie quali impianti di innevamento artificiale;

5) bacini ed invasi idrici;

6) impianti di smaltimento e deposito di rifiuti.

2. I valori di cui alle categorie a) e b) del comma 1° si intendono calcolati sulla base del progetto generale dell'intervento complessivo e comprendono le opere accessorie e le varianti in corso d'opera.

3. Le funzioni autorizzative relative agli interventi e alle attività compresi nella categoria a) di cui al comma 1° sono delegate ai Comuni nel cui territorio sono previsti i lavori. L'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco, secondo le procedure dell'articolo 3.

4. Per gli interventi e le attività compresi nelle categorie b) e c) di cui al comma 1°, il provvedimento autorizzativo è rilasciato dal Presidente della Giunta Regionale visti i pareri istruttori emessi dall'Organo forestale competente e dal Settore Prevenzione del rischio meteorologico e sismico della Regione Piemonte. Il provvedimento autorizzativo è rilasciato dal Presidente della Giunta Regionale, con le stesse modalità previste dal presente comma, quando le opere ed i lavori compresi nella categoria a) di cui al comma 1°, interessano il territorio di più Comuni.

5. In relazione a particolari tipi di lavori la Giunta Regionale può stabilire norme tecniche e caratteristiche costruttive generali alle quali i lavori stessi debbono essere conformati.

6. Gli accessi alle strade e piste ad uso agro-silvo-pastorale sono disciplinate da apposito regolamento comunale approvato sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

6 bis. Fino all'entrata in vigore del regolamento comunale di cui al comma 6, approvato sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, le strade e piste ad uso agro-silvo-pastorale sono interdette al passaggio di mezzi a motore con l'eccezione di quelli impiegati nei lavori agricoli e forestali, dei mezzi di vigilanza ed antincendio, dei mezzi di chi debba accedere ai luoghi per motivati scopi professionali, dei mezzi dei proprietari o dei possessori o dei conduttori dei fondi serviti, nonché dei loro coniugi e dei loro parenti e affini di primo grado. Le strade e piste ad uso agro-silvo-pastorale che risultano a servizio di strutture ricettive sono liberamente transitabili fino al raggiungimento delle stesse, qualora, con specifico provvedimento, il comune, o se delegata, l'Unione di comuni, attesti la loro idoneità al traffico veicolare ordinario nel rispetto della vigente normativa, in campo forestale, escursionistico e di tutela della Rete Natura 2000. Il divieto di passaggio è reso pubblico mediante l'affissione, a cura del titolare dell'autorizzazione, di un apposito cartello recante gli estremi della presente legge.

6 ter. La Giunta regionale adotta i criteri di cui al comma 6 in coerenza con gli articoli 3 e 9 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali).

7. *abrogato.*

8. L'autorizzazione di cui alla presente legge costituisce anche autorizzazione all'abbattimento della vegetazione arborea e arbustiva radicata sui suoli interessati dalla modificazione o dalla trasformazione d'uso. La stessa, inoltre sostituisce l'autorizzazione prevista dall' articolo 56, lettera h), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente agli scavi ed ai reinterri che non siano funzionali ad una successiva attività costruttiva.

9. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per le varianti progettuali che dovessero rendersi necessarie successivamente al rilascio del provvedimento autorizzativo.

10. *abrogato.*

11. Salvo casi di forza maggiore, l'autorizzazione è rilasciata entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, comprensiva di tutti gli atti previsti dalla deliberazione della Giunta Regionale di cui all'articolo 7. Trascorso inutilmente detto termine, per gli interventi di cui alla categoria a) del comma 1°, l'interessato può rivolgersi al Presidente della Giunta Regionale, che provvede a sollecitare il Sindaco fissando il termine entro cui deve pronunciarsi. Trascorso tale termine il Presidente della Giunta Regionale avoca a sè l'emissione dell'autorizzazione, che rilascia secondo le modalità previste al comma 4°.

12. In caso di ripetuti ritardi o quando vengano accertate altre irregolarità, la Giunta Regionale può revocare la delega nei confronti del Comune inadempiente.”.

- Il testo vigente dell'articolo 9 della legge regionale 45/1989, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: “Art. 9. (Rimboschimento)

1. Gli interventi autorizzati a termine della presente legge comportano l'obbligo per i titolari dell'autorizzazione di provvedere al rimboschimento di terreni propri, o comunque disponibili, per una superficie ragguagliata rispettivamente a dieci volte la superficie modificata o trasformata od eguale a questa, a seconda che la stessa risulti rispettivamente boscata o non boscata, e in ogni caso mai inferiore a mille metri quadrati.

2. Per la determinazione delle aree e delle modalità di rimboschimento di cui al comma 1°, i soggetti interessati all'esecuzione delle opere sono tenuti a presentare, oltre alla documentazione richiesta per l'esecuzione delle stesse, uno specifico progetto redatto da un tecnico professionalmente abilitato; per le opere ricadenti nelle categorie b) e c), articolo 2, comma 1° tale progetto deve essere preventivamente sottoposto al visto di approvazione dell'Organo forestale competente per territorio.

3. In alternativa al rimboschimento è ammesso il versamento su apposito capitolo del bilancio regionale del corrispettivo, maggiorato del 20%, il cui ammontare viene determinato sulla base del costo unitario stabilito periodicamente con decreto del Presidente della Giunta Regionale. Le somme introitate dalla Regione sono da questa utilizzate per lavori di rimboschimento e di miglioramento forestale nonché in opere ed attrezzature connesse con tali lavori.

4. Dall'obbligo di rimboschimento e dal versamento del corrispettivo si deroga quando la modificazione o trasformazione:

a) è finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;

b) è conseguente alla realizzazione di opere o lavori pubblici o di impianti di interesse pubblico o di opere di pubblica utilità di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità);

c) riguarda interventi costituenti mera ristrutturazione o manutenzione di opere esistenti o costruzione di nuova abitazione a carattere uni-bifamiliare, escluse quelle di lusso, a condizione che il titolare sia residente nel Comune sede dell'intervento;

d) riguarda le attività estrattive di cava, per le quali si applicano le norme previste dalla L.R. n. 69/78 e successive modificazioni.”.

## *Note all'articolo 9*

- Il testo vigente dell'articolo 1 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004) è il seguente:

“Art. 1. (Modifica della l.r. 20/2002 , e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l'anno 2002), dopo la parola: "idrauliche" sono inserite le seguenti: "nonchè alla determinazione dei relativi canoni".

2. Ai fini della predisposizione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 1, lettere b) e c), della l.r. 20/2002 , la Giunta regionale, per ciò che concerne il rilascio delle concessioni relative all'utilizzo delle pertinenze idrauliche e la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni stesse, si attiene alle disposizioni e ai criteri di seguito indicati:

a) l'occupazione di aree del demanio idrico, con o senza realizzazione di manufatti, è soggetta al rilascio di concessione da parte della Regione. Possono essere individuate forme semplificate per il rilascio di concessioni ai gestori di servizi a rete nonché di concessioni per l'attraversamento di corsi d'acqua;

b) per il caso di presentazione di domande concorrenti sul medesimo bene, si procede all'aggiudicazione della concessione a seguito di procedure ad evidenza pubblica; salva l'ipotesi di esistenza del diritto d'insistenza sul bene ove concorra il precedente concessionario in sede di rinnovo, purché non si tratti di provvedimenti preordinati all'esercizio di attività di servizi;

c) i canoni da applicare alle concessioni sono definiti nella tabella di cui all'allegato A della presente legge e sono soggetti a rivalutazione triennale sulla base del tasso di inflazione programmato per ciascun anno del triennio precedente. Il coefficiente di aggiornamento è individuato alla scadenza di ciascun triennio con apposito provvedimento del responsabile della struttura regionale competente. Nel medesimo provvedimento viene altresì stabilito il coefficiente di aggiornamento dei valori unitari per il calcolo del canone di cui alla lettera h) della tabella in misura tale da garantire un incremento pari a quello complessivamente applicato agli altri canoni ivi previsti. La presente disposizione si applica a decorrere dal triennio 2010-2012. La tabella dei canoni può essere integrata o modificata con provvedimento della Giunta regionale, previa informativa alla commissione consiliare competente, nel rispetto di criteri di analogia e proporzionalità con i canoni già definiti. Il responsabile della struttura regionale competente provvede a predisporre, con valore meramente ricognitivo, tabelle aggiornate con le rivalutazioni, le modifiche e le integrazioni di volta in volta approvate.

d) a decorrere dal 1. gennaio 2004, sono previste riduzioni ed esenzioni dal canone a favore degli enti pubblici e delle loro associazioni, nonché per particolari tipologie di concessione, come meglio precisato nella tabella di cui all'allegato A;

e) la durata della concessione non può essere superiore a nove anni e può essere estesa fino a diciannove anni nel caso di concessione rilasciata ad enti pubblici, o comunque per l'esercizio di una pubblica funzione, o per garantire un pubblico servizio, ovvero in considerazione di particolari finalità perseguite dal richiedente e tenuto conto degli oneri di ripristino o di bonifica del bene e degli investimenti effettuati; nel caso di occupazione, anche in subalveo o in proiezione, di un'area demaniale con manufatti e attraversamenti, la durata della concessione può essere estesa fino a trent'anni;

f) il procedimento per il rilascio della concessione è soggetto al pagamento di spese di istruttoria e sopralluogo, che sono definite diversamente in relazione al tipo di utilizzo richiesto, secondo quanto precisato nella tabella di cui all'Allegato A;

g) a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione, il concessionario è tenuto alla prestazione di una cauzione infruttifera a favore della Regione, restituibile alla scadenza su richiesta del concessionario; l'entità della cauzione è pari a due annualità del canone, ma può essere diversamente determinata in relazione alla durata della concessione o per particolari utilizzi;

h) le province, i comuni e le loro forme associative, non sono tenuti al versamento degli oneri di cui alle lettere f) e g).

3. I canoni come definiti dalla presente legge si applicano con decorrenza dal 1. gennaio 2004:

a) alle occupazioni autorizzate provvisoriamente dagli uffici regionali competenti;

b) alle occupazioni in corso al 31 dicembre 2000 e oggetto di trasferimento alla Regione ai sensi dell' articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (in materia di conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali) e delle relative disposizioni di attuazione, per le quali non risulti formalizzato un provvedimento di concessione.

4. Per le occupazioni di cui al comma 2, lettera a), gli uffici regionali competenti provvedono d'ufficio al rilascio delle relative concessioni e procedono alla richiesta del canone dovuto per il 2004 e di un indennizzo per l'occupazione extracontrattuale per gli anni precedenti quantificato secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale n. 31-4182 del 22 ottobre 2001 e successivi provvedimenti attuativi.

5. Per le occupazioni di cui al comma 3, lettera b), per le quali, pur in mancanza di concessione, si riscontra la presenza di una regolare autorizzazione idraulica ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e sono stati sempre regolarmente effettuati i versamenti richiesti dallo Stato o dalla Regione, gli uffici regionali competenti provvedono a richiedere agli utilizzatori la presentazione dell'istanza di concessione in sanatoria.

5 bis. Ai fini del riconoscimento del diritto di insistenza, le domande di concessione in sanatoria presentate ai sensi del comma 5 sono equiparate alle domande di rinnovo.

5 ter. In deroga a quanto stabilito nella tabella di cui all'allegato A per gli attraversamenti di corsi d'acqua con ponti, guadi o passerelle di superficie fino a 15 metri quadrati utilizzati per l'accesso o il collegamento tra fondi situati nelle zone montane per finalità agro-silvo-pastorali non è dovuto alcun canone. Restano fermi i canoni previsti dalla tabella per gli attraversamenti utilizzati ad altro titolo. Con successiva deliberazione della Giunta regionale sono individuati i criteri e le modalità per la regolarizzazione tecnico-idraulica di ponti, guadi e passerelle di piccole dimensioni. Per la regolarizzazione contabile per gli anni pregressi è dovuto un versamento forfetario di euro 500,00.”.

### **Note all'articolo 10**

- Il testo vigente dell'articolo 3 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 3. (Bosco e foresta)

1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra norma in vigore nella Regione per bosco si intendono i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. Sono inoltre considerate bosco le tartufaie controllate che soddisfano la medesima definizione.

2. Sono assimilati a bosco:

a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;

b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi.

3. Non sono considerati bosco le tartufaie coltivate di origine artificiale, l'arboricoltura da legno di cui all'articolo 4, i nocioleti e i castagneti da frutto in attualità di coltura o oggetto di ripristino colturale autorizzato secondo modalità definite dalla Giunta regionale, gli impianti di frutticoltura, i giardini pubblici e privati e le alberature stradali.

3 bis) Non sono, altresì, considerati bosco:

a) i nuclei edificati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio d'età;

b) le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli;

c) *abrogata*.

d) i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi.

3 ter. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, individua le fattispecie di cui al comma 3 bis, lettere a), b), c) e d) e definisce modalità e criteri per la loro applicazione.

4. La continuità e l'omogeneità della superficie boscata non è interrotta dai confini amministrativi o di proprietà o da superfici incluse di qualunque altra natura, di estensione inferiore ai 2.000 metri quadrati o di larghezza inferiore ai 20 metri misurata al piede delle piante di confine e non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati.

[5. La colonizzazione spontanea di specie arboree o arbustive su terreni precedentemente non boscati dà origine a bosco quando il processo è in atto da almeno dieci anni.] *abrogato*.”.

- Il testo vigente dell'articolo 19 della legge regionale 4/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 19. (Trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso)

1. Costituisce trasformazione del bosco, come definito agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione arborea e arbustiva esistente, finalizzato ad attività diverse dalla gestione forestale come definita all'articolo 7, comma 1 del d.lgs. 34/2018.

2. La trasformazione del bosco è vietata, fatta salva l'eventuale autorizzazione rilasciata dalle amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, e della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27).

2 bis. I boschi aventi funzione di protezione diretta di abitati, di beni e infrastrutture strategiche, individuati e riconosciuti dalla Regione, non possono essere trasformati e non può essere mutata la destinazione d'uso del suolo, fatti salvi i casi legati a motivi imperativi di rilevante interesse pubblico nonché le disposizioni della direttiva 2004/35/CE e della relativa normativa interna di recepimento.

3. Al fine di uniformare e coordinare il procedimento in coerenza con quanto disposto dall'articolo 8 del decreto legislativo 34/2018, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce i criteri e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 2.

4. Sono a carico del destinatario dell'autorizzazione la compensazione della superficie forestale trasformata e la mitigazione degli impatti sul paesaggio.

4 bis. Per i boschi gravati da vincolo idrogeologico, la compensazione di cui al comma 4 assolve anche alle finalità previste dall' articolo 9 della l.r. 45/1989 e comprende anche gli oneri dovuti a tale titolo. L'entità della compensazione è conseguentemente ridotta per le modifiche o le trasformazioni di superfici forestali gravate da vincolo idrogeologico nei casi previsti dall' articolo 9, comma 4, della l.r. 45/1989.

5. Gli interventi di mitigazione sono da considerarsi integrativi e non sostitutivi degli interventi di compensazione e sono definiti nell'ambito del provvedimento di autorizzazione.

6. La compensazione può essere effettuata mediante la realizzazione di rimboschimenti con specie autoctone di provenienza locale, con miglioramenti boschivi, con versamento in denaro, oppure in modalità mista, secondo le modalità tecniche e le tempistiche stabilite con provvedimento della Giunta regionale

7. La compensazione di cui al comma 4 non è dovuta per gli interventi di trasformazione delle aree boscate:

a) interessanti, per una sola volta nell'ambito della medesima proprietà accorpata, superfici inferiori ai mille metri quadrati;

b) finalizzati al ripristino degli habitat di interesse comunitario, se previste dagli strumenti di gestione o pianificazione di dettaglio vigenti;

c) volti al recupero a fini produttivi per l'esercizio dell'attività agro-pastorale svolte da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli singoli o associati, nelle categorie forestali Robinieti, Castagneti, Boscaglie d'invasione, Arbusteti subalpini e Acero-tiglio frassineti nel tipo d'invasione;

d) per la realizzazione o adeguamento di opere di difesa dagli incendi, di opere pubbliche, se previsti dagli strumenti di gestione o pianificazione di dettaglio vigenti.

d bis) *abrogata*.

d ter) in aree di interfaccia urbano-rurale al fine di garantire la sicurezza pubblica e la prevenzione antincendio; l'estensione di tali aree è stabilita dal piano antincendio della Regione di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi), a condizione che l'eventuale rimanente porzione di soprassuolo conservi le caratteristiche per essere riconosciuta come bosco ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e che nella porzione trasformata non vengano realizzate edificazioni o ampliate quelle esistenti;

d quater) entro i 50 metri da immobili esistenti per riduzioni di superfici boscate non superiori a 2000 metri quadri, a condizione che la rimanente porzione di soprassuolo conservi le caratteristiche per essere considerato bosco ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del d.lgs. 34/2018 e che nella porzione trasformata non vengano realizzate edificazioni o ampliate quelle esistenti;

d quinquies) per il recupero di aree dichiarate di interesse archeologico e storico artistico.

8. La Giunta regionale, a garanzia della corretta esecuzione degli interventi compensativi da parte del richiedente la trasformazione, stabilisce i criteri per la quantificazione, il deposito e lo svincolo di una cauzione.

9. Gli interventi di compensazione eseguiti direttamente dai richiedenti la trasformazione non possono godere di sovvenzioni o benefici pubblici di qualunque natura e fonte.

10. Per il calcolo economico della compensazione di cui al comma 6, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce i parametri e le metodologie per la classificazione delle superfici forestali fondate almeno sui seguenti elementi:

a) governo, composizione e struttura del bosco;

b) destinazioni o funzioni prevalenti indicate dagli strumenti di pianificazione forestale;

c) ubicazione;

d) vincoli;

e) tipologia e reversibilità della trasformazione.

11. Le aree boscate trasformate a uso agricolo mantengono la loro nuova destinazione per un periodo di almeno quindici anni, fatta eccezione per la loro eventuale riconversione a uso forestale o per la realizzazione di opere pubbliche.”.

- Il testo vigente dell'articolo 20 della legge regionale 4/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:  
“Art. 20. (Divieti e deroghe)

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 34/2018 sono vietati:

a) la conversione a ceduo dei boschi governati a fustaia, dei boschi a governo misto, dei boschi cedui avviati a fustaia e di quelli con età superiore ai quarant'anni, esclusi in quest'ultimo caso i cedui di castagno, robinia, carpino, salice, pioppo e ontano;

b) il taglio raso laddove le tecniche selvicolturali non siano finalizzate alla rinnovazione naturale; sono fatti salvi gli interventi finalizzati al ripristino di habitat naturali elencati nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE .

2. La Giunta regionale può autorizzare interventi in deroga ai divieti di cui al comma 1:

a) all'atto dell'approvazione dei PGF o strumenti equivalenti se giustificati da speciali e comprovate situazioni stazionali;

b) con singolo atto deliberativo per ragioni di pubblica incolumità, salvaguardia e conservazione degli ecosistemi o particolari motivi di interesse pubblico.

3. Gli interventi di cui al comma 1, lettera b), eseguiti in violazione del divieto, non modificano la destinazione forestale delle superfici interessate.”.

- Il testo vigente dell'articolo 23 della legge regionale 4/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:  
“Art. 23. (Attuazione della direttiva 99/105/CE del Consiglio del 22 dicembre 1999 relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione)

1. La Giunta regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, previo parere della competente commissione consiliare ai sensi dell' articolo 27, comma 4, dello Statuto , un regolamento attuativo per il recepimento della direttiva 99/105/CE .

2. Sulla base dei criteri della gestione sostenibile degli ecosistemi forestali, il regolamento di cui al comma 1 definisce inoltre:

- a) le metodologie per la redazione di specifici PGF o strumenti equivalenti per i popolamenti da seme e per la stipula di accordi finalizzati alla loro conservazione e valorizzazione;
- b) le modalità per l'individuazione delle provenienze idonee per gli impianti nelle diverse zone del territorio regionale;
- c) i sistemi per l'individuazione di requisiti supplementari per il materiale di propagazione, con particolare riguardo agli standard qualitativi, sia biometrici che fisiologici;
- d) le modalità con cui operano i centri di cui all'articolo 24.”.

- Il testo vigente dell'articolo 31 della legge regionale 4/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:  
“Art. 31. (Albo delle imprese forestali del Piemonte)

1. Al fine di promuovere la crescita delle imprese e qualificarne la professionalità, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 34/2018, è istituito l'albo delle imprese forestali del Piemonte.

2. Alle imprese iscritte si applicano i benefici previsti dall'articolo 10 del decreto legislativo 34/2018.

3. La Giunta regionale disciplina le modalità di accesso e di tenuta dell'albo, i requisiti d'iscrizione, di rinnovo, di sospensione e decadenza, definisce gli effetti dell'iscrizione all'albo e individua i casi in cui è prevista l'iscrizione all'albo per l'esecuzione degli interventi selvicolturali, tenendo conto della loro natura e complessità. La Giunta regionale disciplina altresì le sanzioni accessorie di cui al comma 3 bis dell'articolo 36.

4. I requisiti di iscrizione e le cause di sospensione e decadenza sono stabiliti tenendo conto:

- a) dell'esistenza di gravi ed accertate inadempienze contrattuali;
- b) dell'eventuale commissione nell'ultimo triennio di violazioni delle norme in materia ambientale, forestale, del lavoro e di sicurezza che abbiano comportato condanna penale o irrogazione di sanzioni amministrative;
- c) della presenza delle situazioni ostative previste dall' articolo 3, comma 3 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato).”.

### ***Note all'articolo 11***

- Il testo vigente dell'articolo 89 della legge regionale 25 marzo 2013, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 “Tutela ed uso del suolo” e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 89. (Disposizioni transitorie)

1. Il PPR, adottato con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 53-11975, conclude l'iter di approvazione ai sensi dell' articolo 7 della l.r. 56/1977 , come sostituito dall'articolo 10 della presente legge; sono fatte salve le fasi procedurali già espletate sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I procedimenti di formazione e approvazione dei PTCP e delle loro varianti avviati e non ancora conclusi ai sensi dell' articolo 7, comma 2 della l.r. 56/1977 , nel testo vigente sino alla data di entrata in vigore della presente legge, possono concludere il loro iter nel rispetto della procedura disciplinata dalla disposizione sopra richiamata. È fatta salva la facoltà della provincia di concludere il procedimento secondo la procedura disciplinata dall' articolo 7 bis della l.r. 56/1977 , come inserito dalla presente legge.

3. I procedimenti di formazione e approvazione degli strumenti urbanistici generali e delle relative varianti, avviati e non ancora conclusi, ai sensi della l.r. 56/1977 , nel testo vigente sino alla data di entrata in vigore della presente legge, possono concludere il loro iter nel rispetto delle procedure disciplinate dalle disposizioni di cui agli articoli 15, 17, 31 bis, 31 ter, 40, 77 e 85 comma 5 della l.r. 56/1977 , nel testo vigente sino alla data di entrata in vigore della presente legge. È fatta salva la facoltà del comune di concludere il procedimento secondo le procedure disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 15, 17 e 40 della l.r. 56/1977 , come sostituiti dalla presente legge.

3 bis. I programmi integrati in variante agli strumenti urbanistici comunali approvati o in salvaguardia, avviati e non ancora conclusi, ai sensi della l.r. 18/1996, nel testo vigente sino alla data di entrata in vigore della presente legge, concludono il loro iter nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 15, comma 10 e seguenti della l.r. 56/1977, come modificato dalla presente legge.

[4. Fino all'adeguamento dei PRG alle nuove definizioni delle fasce di rispetto di cui all' articolo 27 della l.r. 56/1977 , come modificato dalla presente legge, sono fatte salve le perimetrazioni, le fasce, le previsioni urbanistiche e le relative disposizioni contenute nei PRG vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.] *abrogato*.

5. Fino all'adeguamento del PRG agli indirizzi e ai criteri di cui alla normativa regionale sulla disciplina del commercio, si applicano le disposizioni sostitutive previste dalla normativa di settore.
6. Fino all'espletamento delle procedure di cui all' articolo 16 della l.r. 11/2012 , restano operanti, se non revocate, le eventuali funzioni di pianificazione urbanistica delegate dai comuni alle comunità montane, così come esistenti prima dell'entrata in vigore della l.r. 11/2012.”.

### **Note all'articolo 12**

- Il testo vigente dell'articolo 35 della legge regionale 31 maggio 2022, n. 7 (Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 35. (Norme in materia di compensazione del consumo di suolo)

1. Le soglie di consumo di suolo di cui all'articolo 31 delle norme di attuazione del piano territoriale regionale (PTR), approvato con deliberazione del Consiglio regionale 21 luglio 2011, n. 122-29783 (Approvazione del piano territoriale regionale ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 'Tutela ed uso del suolo'), si applicano esclusivamente alle nuove previsioni che occupano superfici libere localizzate in zona con destinazione agricola ai sensi della pianificazione vigente e che necessitano di variante agli strumenti di pianificazione urbanistica adottata dopo l'entrata in vigore della presente legge. Sono comunque escluse dal conteggio di cui all'articolo 31 delle norme di attuazione del piano territoriale regionale (PTR) le previsioni o ampliamenti di ambiti urbanistici generati da rilocalizzazioni o stralci di previsioni vigenti, in aree libere localizzate in zone con destinazione agricola ai sensi della pianificazione vigente. Sono comunque escluse dal conteggio di cui sopra le opere pubbliche non diversamente localizzabili e della realizzazione di interventi di livello sovralocale che derivino da accordi di programma, territoriali o da intese tra pubbliche amministrazioni.

2. Per le sole nuove previsioni di occupazione di superficie libera localizzate in zone con destinazione agricola ai sensi della pianificazione previgente, oggetto di variante generale agli strumenti di pianificazione urbanistica, adottata dopo l'entrata in vigore della presente legge, determinano l'obbligo di compensare la perdita irreversibile di suolo prodotta dalla trasformazione, con la finalità di perseguire l'obiettivo del bilancio del consumo di suolo pari a zero per il 2050. La Giunta regionale, con suo provvedimento, determina la natura, le destinazioni e i limiti delle conseguenti compensazioni.

3. I precedenti commi si applicano anche alle procedure istruttorie di natura pianificatoria ed autorizzativa non ancora concluse alla data di approvazione della presente legge, non recependo nel provvedimento finale eventuali prescrizioni compensative difformi anche formalizzate in endoprocedimenti già conclusi.

4. Si considera decostruzione la minor utilizzazione di nuove aree edificabili previste dal PRG, ottenuta mediante la densificazione edilizia o la rilocalizzazione di capacità edificatorie ammesse in aree poste nell'ambito del perimetro del centro abitato o qualificate come aree dense ai sensi dei piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP).

5. In fase di intervento, anche in deroga al PRG, da attuarsi mediante permesso di costruire o strumento urbanistico esecutivo, nel rispetto dei parametri del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell' articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 ), va verificata la dotazione minima delle aree a servizi di cui all' articolo 21 della legge regionale 56/1977 , anche attraverso corrispondente monetizzazione.”.

### **Note all'articolo 13**

- Il testo dell'articolo 22 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 (Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 'Disciplina delle cooperative sociali'), come abrogato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 22. (Conferenza regionale della cooperazione sociale)

1. L'Assessore regionale all'Assistenza convoca periodicamente, almeno una volta all'anno, conferenze cui sono invitati:

- a) rappresentanti con comprovata esperienza nel settore sociale, designati dalle associazioni regionali delle cooperative più rappresentative, che risultino aderenti alle associazioni nazionali riconosciute;
- b) rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali;
- c) rappresentanti delle associazioni degli Enti locali;
- d) il direttore o un suo delegato dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;
- d bis) un rappresentante designato da ciascuna Amministrazione provinciale.

2. Alla conferenza possono essere invitati altri rappresentanti o esperti, in relazione alle problematiche affrontate ed allo svolgimento dei lavori.

3. La conferenza esamina le questioni attinenti la cooperazione sociale con particolare riferimento:

- a) ai piani e programmi di settore;
- b) all'andamento delle convenzioni;

c) agli specifici interventi a sostegno previsti dalla legge.

4. La conferenza formula anche proposte alla Giunta regionale in materia di cooperazione sociale.”.

#### ***Note all'articolo 14***

- Il testo vigente dell'articolo 10 della legge regionale 13 ottobre 2004, n. 23 (Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 10. (Funzioni)

1. Alla Commissione regionale della cooperazione sono attribuiti i seguenti compiti:

a) studio della cooperazione, in relazione agli effetti che essa determina nell'economia regionale e nell'occupazione;

b) proposizione alla Giunta di indagini, studi e ricerche utili alla diffusione ed al consolidamento delle forme cooperative;

c) presentazione di proposte ed espressione di pareri sui programmi e sui criteri regionali di concessione degli incentivi in materia di cooperazione;

c bis) esame delle questioni attinenti la cooperazione sociale con particolare riferimento ai piani e programmi di settore, all'andamento delle convenzioni e agli specifici interventi di sostegno e formulazione di proposte alla Giunta regionale in materia;

d) espressione di pareri su ogni altra questione in materia di cooperazione quando lo stesso sia richiesto da leggi o regolamenti, dal Consiglio o dalla Giunta regionale.

2. La Commissione regionale della cooperazione si avvale dell'Osservatorio regionale della cooperazione di cui all'articolo 11.

3. La Commissione regionale è convocata dal Presidente in seduta ordinaria ovvero in seduta straordinaria nel caso presenti richiesta un terzo dei componenti.

4. La struttura regionale competente in materia di cooperazione invia annualmente alla Commissione regionale una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dall'articolo 6.”.

#### ***Note all'articolo 15***

- Il testo vigente dell'articolo 1 della legge regionale 26 luglio 2007, n. 17 (Riorganizzazione societaria dell'Istituto Finanziario Regionale Piemontese e costituzione della Impresa Piemonte S.p.A.), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 1. (Oggetto e finalità)

1. Ai sensi dell' articolo 60 dello Statuto , la Regione attribuisce all'Istituto Finanziario Regionale Piemontese - Finpiemonte s.p.a. - istituito con legge regionale 26 gennaio 1976, n. 8 , il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, ridefinendone la missione, quale qualificato organismo cui affidare le attività di natura finanziaria dirette all'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, di cui all' articolo 60 dello Statuto , secondo le finalità e le direttive dallo stesso indicate.

2. Il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 è favorito dalla riorganizzazione societaria dell'Istituto Finanziario Regionale Piemontese - Finpiemonte s.p.a. - che assume la nuova denominazione di "Finpiemonte s.p.a.", mediante scissione parziale, allo scopo di attribuire ad una nuova società per azioni, denominata "Impresa Piemonte S.p.A", lo svolgimento di attività diverse da quelle proprie della Finpiemonte s.p.a., compresi l'acquisto, la gestione e la dismissione di partecipazioni.”.

- Il testo vigente dell'articolo 3 della legge regionale 17/2007, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 3. (Impresa Piemonte S.p.A.)

1. La Impresa Piemonte S.p.A. è società a prevalente capitale pubblico.

2. I soci della Impresa Piemonte S.p.A. possono essere, oltre alla Regione, enti pubblici territoriali e locali, enti economici e finanziari, imprese e fondazioni bancarie e creditizie, compagnie di assicurazione, fondi previdenziali, associazioni rappresentative di categorie produttive, consorzi artigiani e di piccole medie imprese e società pubbliche e private.

3. A Impresa Piemonte S.p.A. è affidata la gestione delle partecipazioni assegnatele nell'ambito della scissione e di quelle successivamente acquisite, anche attraverso il trasferimento, in qualsiasi forma attuato, da parte della Regione, in imprese pubbliche e private, operanti sul mercato, la cui missione sia identificabile nella compartecipazione di capitale pubblico-privato per il sostegno della competitività del sistema economico e industriale regionale.

4. L'acquisizione di partecipazioni privilegia comparti e settori di intervento, coerenti con le indicazioni strategiche contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale.

5. Impresa Piemonte S.p.A. all'interno di una gestione delle partecipazioni finalizzata alla loro valorizzazione e razionalizzazione, può:

- a) specializzare le singole partecipate per area e funzione con attenzione alle attività prioritarie allo sviluppo del territorio piemontese;
  - b) promuovere e consolidare ulteriori integrazioni tra soggetti pubblici e privati, anche mediante strutture societarie intermedie, per attrarre nuovi investimenti;
  - c) condizionare l'assunzione o la conservazione delle partecipazioni al riconoscimento del proprio diritto di essere rappresentata negli organi di amministrazione e controllo delle società, cui le partecipazioni si riferiscono.
6. La politica di gruppo deve risultare orientata, altresì, alla rotazione del portafoglio delle partecipazioni, con smobilizzo delle stesse una volta conclusasi la fase di avvio dell'impresa o in relazione al grado di sviluppo delle società interessate.
7. La Impresa Piemonte S.p.A. può svolgere attività finanziaria nonché prestare servizi finanziari, amministrativi, contabili e tecnici a favore dei soci ed altresì delle società partecipate e della Finpiemonte s.p.a. nell'ambito di apposita convenzione di coordinamento dei servizi.
8. La Impresa Piemonte S.p.A. può associarsi a enti, istituti e organismi che abbiano scopi analoghi o affini al proprio e che operino nei settori di interesse regionale.”.

- Il testo vigente dell'articolo 4 della legge regionale 17/2007, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:  
“Art. 4. (Ricapitalizzazioni)

1. La Regione, nei casi di aumento del capitale di Finpiemonte s.p.a. e di Impresa Piemonte S.p.A., esercita il diritto di opzione allo scopo di mantenere le maggioranze di cui agli articoli 2, comma 1 e 3, comma 1.
2. La Giunta regionale è altresì autorizzata a sottoscrivere aumenti di capitale di Finpiemonte s.p.a. fino ad un importo massimo di euro 9.037.995,74, anche mediante il trasferimento dei crediti in essere a valere sui fondi investimenti Piemonte (FIP), entro il 31 dicembre 2008.
3. Nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio ed all'esclusivo fine di dotare la società dei mezzi finanziari occorrenti per realizzare gli interventi previsti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale, la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere prestiti obbligazionari o strumenti finanziari partecipativi emessi da Impresa Piemonte S.p.A.”.

- Il testo vigente dell'articolo 5 della legge regionale 17/2007, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:  
“Art. 5. (Informativa)

1. La Finpiemonte s.p.a. e la Impresa Piemonte S.p.A. presentano ogni anno al Presidente della Giunta regionale:
  - a) i bilanci di esercizio, corredati da una relazione sulla gestione redatti ai sensi dell' articolo 2423 e seguenti del codice civile ;
  - b) entro il mese di settembre, una relazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalle società e dalle loro controllate.
2. Il Presidente della Giunta regionale trasmette al Presidente del Consiglio regionale, che li inoltra alla Commissione consiliare competente, i documenti, di cui al comma 1, unitamente alle valutazioni circa la rispondenza dei risultati evidenziati agli indirizzi regionali.”.

- Il testo vigente dell'articolo 6 della legge regionale 17/2007, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:  
“Art. 6. (Amministrazione e controllo)

1. L'amministrazione e il controllo della Finpiemonte s.p.a. e della Impresa Piemonte S.p.A. sono disciplinate dai rispettivi Statuti.
2. La Regione, a norma dell' articolo 2449 del codice civile , nomina tutti i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Finpiemonte s.p.a., assicurando la rappresentanza delle minoranze ai sensi dell' articolo 9, comma 7, della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione e i soggetti nominati). Il Consiglio di amministrazione è composto da non più di cinque membri. Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi.
3. La Regione, a norma dell' articolo 2449 del codice civile , nomina la maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione della Impresa Piemonte S.p.A., assicurando la rappresentanza delle minoranze ai sensi dell' articolo 9, comma 7, della l.r. 39/1995 . Il Consiglio di amministrazione è composto da non più di nove componenti. Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi.
4. Il Presidente del Consiglio di amministrazione e il Presidente del Collegio sindacale delle società di cui ai commi 2 e 3 sono designati dalla Giunta regionale in conformità alle disposizioni della l.r. 39/1995 .
5. Gli statuti delle società di cui ai commi 2 e 3 possono prevedere la delega di attribuzioni proprie dell'organo amministrativo ad un Comitato esecutivo, o ad uno o più componenti del Consiglio di amministrazione. Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione in base a requisiti di competenza tecnica.”.

- Il testo vigente dell'articolo 7 della legge regionale 17/2007, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:  
“Art. 7. (Requisiti degli organi di amministrazione e ordinamento statutario)

1. Gli statuti delle società Finpiemonte s.p.a. e Impresa Piemonte S.p.A. subordinano l'assunzione della carica di amministratore ai requisiti di legge ed altresì al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.”.

- Il testo vigente dell'articolo 9 della legge regionale 17/2007, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:  
“Art. 9. (Autorizzazioni al Presidente della Giunta regionale)

1. Il Presidente della Giunta regionale compie tutti gli atti necessari per la riorganizzazione societaria dell'Istituto Finanziario Regionale Piemontese e la costituzione della Impresa Piemonte S.p.A..

- Il testo vigente dell'articolo 10 della legge regionale 17/2007, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 10. (Disposizioni transitorie e di attuazione)

1. Finpiemonte s.p.a. e Impresa Piemonte S.p.A. uniformano i rispettivi statuti alle disposizioni della presente legge, entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore.

2. In deroga all' articolo 13, comma 2 della l.r. n. 39/1995 , i componenti di nomina regionale del consiglio di amministrazione di Finpiemonte s.p.a. in carica all'entrata in vigore della presente legge possono essere nominati nel primo consiglio di amministrazione di c Impresa Piemonte S.p.A..

3. Con l'iscrizione nel registro delle imprese degli statuti uniformati ai sensi del comma 1, i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale di Finpiemonte s.p.a. e di Impresa Piemonte S.p.A. decadono e devono essere sostituiti in modo coerente con quanto previsto dalla presente legge.”.

#### ***Note all'articolo 17***

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 ("Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale), come abrogato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 11. (Integrazione di Finpiemonte S.p.A. e Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. Razionalizzazione delle società partecipate dirette ed indirette)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione delle società partecipate, la Giunta regionale, acquisito il parere obbligatorio e vincolante della competente commissione consiliare, adotta le misure necessarie ed opportune per favorire l'integrazione di Finpiemonte S.p.A. e Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. in termini di sinergie funzionali orientate alla razionalizzazione dei costi di struttura e la riorganizzazione e razionalizzazione delle loro partecipazioni dirette ed indirette.

2. La Giunta regionale adotta i provvedimenti volti all'attuazione degli obiettivi riconducibili alle finalità di cui al comma 1, mantenendo fermo l'assetto proprietario a capitale interamente pubblico di Finpiemonte S.p.A., la sua natura di società in house e le funzioni strumentali ad essa attribuite.”.

#### ***Note all'articolo 18***

- Il testo vigente dell'articolo 10 della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 (Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 10. (Esame per l'accertamento del possesso del requisito di idoneità all'esercizio del servizio)

1. L'esame di cui all' articolo 6, comma 3, della legge 21/1992 , è svolto sulla base di criteri atti ad accertare il possesso dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio di taxi e di noleggio con conducente.

2. Gli argomenti e materie d'esame sono:

a) elementi di geografia del Piemonte;

b) elementi di toponomastica dei maggiori Comuni e della Provincia di pertinenza del ruolo;

c) nozioni di diritto civile e penale, occorrenti per l'esecuzione dell'attività di conducente, con particolare riguardo ai contratti di trasporto, ai doveri ed alle responsabilità del trasportatore, ai diritti del trasportato, ai Regolamenti di pubblica sicurezza;

d) nozioni circa l'infortunistica, la prevenzione degli incidenti, i provvedimenti da prendersi nel caso di incidente;

e) elementi in ordine al comportamento in servizio dei conducenti.

3. Gli aspiranti all'iscrizione nel ruolo provinciale in qualità di conducenti di veicoli a trazione animale devono, inoltre, dimostrare di possedere nozioni in materia di manutenzione ordinaria dei veicoli stessi e di anatomia e fisiologia degli animali da tiro, nozioni circa la guida e la tenuta dei predetti animali da tiro, nonché, ove non siano in possesso di patente di guida di autovetture o di motocarrozzetta, una adeguata conoscenza delle norme concernenti la circolazione sulle strade e la sicurezza dei veicoli.

4. L'esame consiste in una prova scritta, anche effettuata su quesiti a risposta preordinata, ed in un colloquio orale.

5. Per essere ammesso al colloquio orale, il soggetto interessato deve aver superato con esito favorevole, la prova scritta.

6. La prova scritta si intende superata se il soggetto interessato ha risposto esattamente ad almeno l'ottanta per cento dei quesiti formulati.
7. La prova orale si intende superata con esito favorevole se il soggetto interessato ha risposto sufficientemente ai quesiti posti dalla Commissione regionale.
8. Il soggetto che non ha superato la prova orale può essere ammesso per una sola volta a ripetere la stessa prova orale nella sessione immediatamente successiva.
9. In tale caso, il soggetto interessato non è tenuto a provvedere ad un nuovo pagamento dei diritti di segreteria.”.

- Il testo vigente dell'articolo 12 della legge regionale 24/1995, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 12. (Modalità per lo svolgimento dell'esame di idoneità all'esercizio del servizio)

1. La Commissione regionale di cui all'articolo 11 fissa le date delle prove dell'esame e stabilisce le modalità e le sedi per lo svolgimento dell'esame stesso.
2. Le sessioni di esame si svolgono con cadenza almeno mensile.
3. Le date di esame, le indicazioni circa le modalità e le sedi di esame, vengono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Le CCIAA provvedono attraverso i loro uffici a quanto necessario per lo svolgimento delle sessioni di esame ed a comunicare agli interessati la data ed il luogo di svolgimento.
5. La comunicazione, inviata tramite posta elettronica certificata, è pubblicata a cura delle CCIAA, della Città metropolitana di Torino e delle province sui propri siti web istituzionali, almeno quindici giorni prima della data di esame.
6. Sono ammessi all'esame i candidati che hanno prodotto, nei termini, la domanda ed effettuato il pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 9.”.

- Il testo vigente dell'articolo 14 bis della legge regionale 24/1995, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 14 bis. (Monitoraggio di licenze e autorizzazioni)

1. La Regione provvede a raccogliere, monitorare e aggiornare periodicamente i dati relativi alle licenze e autorizzazioni in capo agli operatori dei servizi di trasporto pubblico non di linea su strada attraverso l'Osservatorio regionale della mobilità di cui all' articolo 13 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422).
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede a definire le modalità ed i tempi con cui l'Osservatorio regionale della mobilità effettua la raccolta, il monitoraggio e l'aggiornamento periodico dei dati di cui al comma 1.
- 2 bis. Per consentire il monitoraggio previsto dal comma 1, la Città metropolitana di Torino e le province forniscono alla Regione, entro il 28 febbraio di ogni anno, i dati relativi alle licenze e autorizzazioni in capo agli operatori dei servizi di trasporto pubblico non di linea su strada riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente.”.

### ***Note all'articolo 19***

- Il testo vigente dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 4. (Organizzazioni piscatorie riconosciute)

1. Le organizzazioni piscatorie possono richiedere di essere riconosciute nel territorio regionale purché non perseguano fini di lucro e siano istituite con atto pubblico o scrittura privata registrata. Tali organizzazioni sono suddivise in funzione delle loro caratteristiche:
  - a) con strutture periferiche ed iscritti in almeno quattro province della Regione Piemonte;
  - b) con almeno centocinquanta aderenti in possesso della licenza di pesca residenti nella provincia.
- 1 bis. Le organizzazioni di cui al comma 1, lettera a) hanno l'obbligo di prevedere nel proprio statuto finalità inerenti allo svolgimento di attività ed iniziative nel campo della pesca sportiva e devono, altresì, possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
  - a) essere iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore, come previsto dalla normativa vigente.
  - b) essere iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, ai sensi della normativa vigente.
2. Il limite previsto dal comma 1, lettera b) può essere derogato dalla provincia competente per territorio, da un minimo di venticinque aderenti ad un massimo di cinquecento aderenti in possesso della licenza di pesca residenti nella provincia.
3. Le organizzazioni piscatorie riconosciute hanno lo scopo di:
  - a) organizzare i pescatori e tutelare i loro interessi rappresentandoli negli organi consultivi;
  - b) promuovere e diffondere tra i pescatori, con adeguate iniziative, una maggiore consapevolezza delle esigenze di difesa della fauna ittica e dell'ambiente naturale;

- c) collaborare con gli enti pubblici competenti ai fini di una reale partecipazione dei pescatori alla realizzazione degli obiettivi previsti nel settore della tutela e della gestione degli ambienti acquatici e dell'ittiofauna;
  - d) proporre la nomina di propri agenti di vigilanza e curarne l'aggiornamento professionale o comunque disporre di volontari che collaborino alle funzioni di vigilanza sul territorio;
  - e) svolgere attività affidate dalle province;
  - f) organizzare manifestazioni sportive in materia di pesca.
4. La Giunta regionale riconosce le organizzazioni piscatorie di cui al comma 1, lettera a), mentre compete alle province territorialmente competenti il riconoscimento delle organizzazioni piscatorie di cui al comma 1, lettera b).”.

#### ***Note all'articolo 22***

- Il testo vigente dell'articolo 6 della legge regionale 26 ottobre 1982, n. 30 (Riordino delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie, polizia e servizi veterinari), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 6. (Vigilanza, ispezione e controllo)

Per le attività di vigilanza, ispezione e controllo nella materia oggetto della presente legge, l'azienda sanitaria locale (ASL) si avvale del proprio personale tecnico e sanitario, assegnato ai servizi competenti per materia. Nell'esercizio delle proprie funzioni, tale personale riveste, ai sensi dell' art. 221 C.P.P. , la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria e dovrà essere dotato di opportuna tessera di riconoscimento, rilasciata dal Direttore generale dell'ASL medesima.

Fra il personale di cui al comma precedente Direttore generale dell'ASL sceglie, nel rispetto delle norme del D.P.R. 20-12-1979, n. 761 e dell' articolo 21 della legge 23-12-1978, n. 833 , quello da assegnare alle funzioni di ispezione e controllo relative all'igiene e sicurezza del lavoro, ai fini della determinazione da parte del Prefetto circa l'attribuzione della qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria per le funzioni previste dagli articoli 21 e 22 della legge 23-12-1978, n. 833.

2 bis. Le funzioni amministrative di competenza regionale che riguardano, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), la proposta al Prefetto dell'elenco degli addetti ai servizi di ciascuna azienda sanitaria locale che, ai sensi delle leggi vigenti, assumono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria per le funzioni previste agli articoli 21 e 22 della legge medesima, sono delegate alle ASL competenti per territorio.”.

#### ***Note all'articolo 24***

- Il testo vigente dell'articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 ‘Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri’),. come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 8. (Trasporto funebre)

1. Ai fini della presente legge costituisce trasporto funebre ogni trasferimento di cadavere e di resti mortali dal luogo del decesso all'obitorio, ai depositi di osservazione, ai locali del servizio mortuario sanitario, alle strutture per il commiato, al luogo di onoranze compresa l'abitazione privata, al cimitero o crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, nel rispetto della normativa statale in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Nella nozione di trasporto funebre sono altresì compresi la raccolta e il collocamento del cadavere nel feretro, il prelievo di quest'ultimo, con il relativo trasferimento e la consegna al personale incaricato della sepoltura o della cremazione.

2. All'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione.

3. È escluso dalla nozione di trasporto funebre il trasferimento interno al luogo di decesso quando questo è in una struttura sanitaria. Tale trasferimento viene svolto unicamente da personale incaricato dalla direzione sanitaria che a nessun titolo può essere collegato a soggetti esercenti l'attività funebre.

4. Le autorizzazioni al trasporto e seppellimento di cadaveri, resti mortali, ceneri, parti anatomiche, nati morti, prodotti abortivi e feti sono rilasciate nel rispetto della normativa statale vigente.

5. I trasporti di cadavere, resti mortali o ceneri da o per l'estero sono autorizzati dal comune ove è avvenuto il decesso, in conformità alle norme nazionali ed internazionali.

6. La vigilanza sui trasporti funebri spetta al comune, che si avvale dell'ASL limitatamente agli aspetti igienico-sanitari.

6 bis. Su richiesta degli aventi titolo del deceduto, il trasporto della salma può avvenire, in idoneo contenitore non sigillato, dal luogo del decesso al luogo di osservazione come individuato all'articolo 3, indipendentemente dall'avvenuto accertamento della morte. Il trasferimento può avvenire, previa certificazione del medico curante o di medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso dalla quale

risulti l'assenza di pregiudizio per la salute pubblica e di sospetto di reato, entro ventiquattro ore dal decesso. Il trasferimento della salma può essere effettuato successivamente al termine di ventiquattro ore nei casi di prelievo di organi, autopsia giudiziaria, riscontro diagnostico o con salma a disposizione dell'autorità giudiziaria e in conformità a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del d.p.r. 285/1990. La visita necroscopica ed il relativo certificato sono effettuati a cura dell'ASL territorialmente competente sul luogo di osservazione.

7. Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni del d.p.r. 285/1990.”.

#### **Note all'articolo 25**

- Il testo vigente dell'articolo 6 della legge regionale 30 novembre 2023, n. 33 (Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 6. (Ambulatori sociali di oculistica e di odontoiatria)

1. La Regione, in attuazione degli articoli 32 e 117, terzo comma, della Costituzione, nonché degli articoli 9 e 11 dello Statuto, al fine di favorire il benessere della persona, la prevenzione del disagio, il miglioramento della qualità della vita delle comunità locali, consolida su tutto il territorio piemontese la rete degli ambulatori sociali di oculistica e di odontoiatria, realizzati a cura dell'Associazione società per gli asili notturni Umberto I.

2. Tali ambulatori sono volti a promuovere un programma di prevenzione in ambito oculistico e odontoiatrico destinato alle persone vulnerabili, individuate anche tramite un lavoro di rete compiuto dagli attori sociali del territorio, sia pubblici sia privati.

3. Gli ambulatori operano grazie all'apporto di professionisti volontari, medici e paramedici, attraverso appositi protocolli d'intervento condivisi.

4. Agli oneri finanziari per la contribuzione delle spese relative al consolidamento e alla conduzione degli ambulatori su tutto il territorio regionale, previsti a partire dall'anno 2024 e pari a euro 100.000,00 per ciascun esercizio finanziario, si provvede mediante stanziamento da iscriversi nella missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.10 (Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia), titolo 1 (Spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.”.

#### **Note all'articolo 26**

- Il testo vigente dell'articolo 11 bis della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 11 bis. (Oggetto e definizioni)

1. Ai mercati aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia anche nell'ambito di progetti finalizzati al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, di seguito denominati mercatini, è consentita la partecipazione di soggetti che pongono in vendita, in forma occasionale, beni di modico valore, appartenenti al settore merceologico non alimentare, rientranti nella propria sfera personale o collezionati, o realizzati mediante la propria abilità creativa.

2. Ai fini di cui al comma 1 si definiscono:

a) vendita occasionale: la vendita esercitata per un numero di volte all'anno non superiore a diciotto nell'ambito della Regione, di beni di modico valore, rientranti nella propria sfera personale o collezionati o frutto della propria creatività;

b) bene di modico valore: ogni oggetto avente un prezzo di vendita non superiore a euro 150,00;

c) venditore occasionale: il soggetto che esercita l'attività di vendita occasionale;

c bis) area pubblica: le tipologie disciplinate dall'articolo 27, comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. 114/1998.

3. L'attività di cui ai commi precedenti non costituisce attività di commercio.

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente Capo è fatto salvo il rispetto delle norme di sicurezza, igienico sanitarie, fiscali e contributive, nonché quelle di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio ed ambientali.”.

#### **Note all'articolo 28**

- Il testo vigente dell'articolo 7 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 7. (Requisiti di aggregazione)

1. I comuni formulano le proposte di aggregazione di cui al comma 1 dell'articolo 3 nel complessivo rispetto dei criteri di seguito indicati:

a) appartenenza alla medesima area territoriale omogenea;

b) rispetto dei limiti demografici minimi di seguito indicati, dedotti dai dati dell'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT) relativi al penultimo anno precedente a quello di formulazione delle proposte, con un margine di tolleranza del 10 per cento:

- 1) area montana: tremila abitanti;
- 2) area collinare: tremila abitanti;
- 3) area di pianura: cinquemila abitanti.

b bis) confinante territorialmente con uno o più comuni appartenenti alla medesima unione.

2. Il limite demografico minimo per l'esercizio in forma associata della funzione sociale, fermo restando il rispetto degli obiettivi del Piano socio-sanitario, è di quarantamila abitanti.

3. I livelli demografici minimi di cui al comma 2 possono essere conseguiti oltre che attraverso i consorzi socio assistenziali tra i comuni di cui all'articolo 3, comma 2, anche attraverso la stipula di apposita convenzione di forme associative di minori dimensioni.

3 bis. La Regione concede deroghe ai criteri di cui al comma 1, lettere a) e b), con le modalità di cui all'articolo 8, su richiesta motivata dei comuni proponenti.

4. (...) *abrogato*

5. La proposta di aggregazione costituita da comuni appartenenti a diverse aree territoriali omogenee è considerata rispettivamente di montagna, di collina o di pianura in relazione all'area territoriale in cui risiede il maggior numero di abitanti dei comuni proponenti.

6. Ulteriori criteri, a completamento o in deroga a quelli previsti nei precedenti commi, possono essere stabiliti da specifiche leggi regionali di riordino di funzioni.”.

#### **Note all'articolo 29**

- Il testo vigente dell'articolo 12 della legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 12. (Organi delle ATL)

1. Sono organi delle ATL il presidente, l'assemblea, il consiglio di amministrazione e l'organo di controllo che può essere costituito come revisore unico o come collegio dei revisori.

2. Gli organi di cui al comma 1 durano in carica per un triennio e sono nominati secondo le modalità definite dallo statuto.

3. Il consiglio di amministrazione delle ATL è composto da tre o cinque membri nominati dall'assemblea. In caso di partecipazione minoritaria regionale almeno un componente è designato dalla Regione.

4. I consiglieri di amministrazione delle ATL sono scelti tra soggetti qualificati in materia di turismo, cultura, sport e tempo libero o di governo del territorio, con rilevanti esperienze nell'amministrazione e gestione di enti di diritto pubblico o privato, aziende, società, consorzi o associazioni.

[5. La partecipazione al consiglio di amministrazione delle ATL è a titolo gratuito.] *abrogato*

6. Il presidente del consiglio di amministrazione è il legale rappresentante dell'ente e la sua carica non può essere rivestita per più di due mandati consecutivi.

7. Il consiglio di amministrazione presenta annualmente alla Giunta regionale una relazione contenente le valutazioni sull'attività e operatività dell'ATL.”.

#### **Note all'articolo 30**

- Il testo vigente dell'articolo 34 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 34. (Valorizzazione del patrimonio minerario dismesso di cave e miniere a fini turistici, ricreativi e culturali)

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), la Regione provvede, ai sensi delle disposizioni nazionali vigenti in materia di valorizzazione dei siti minerari dismessi e degli indirizzi comunitari, d'intesa con gli enti locali e gli enti di gestione delle aree protette, all'incentivazione della riqualificazione e della valorizzazione del patrimonio minerario dismesso a fini turistici, culturali e museali, nonché del riutilizzo dei vuoti sotterranei. La valorizzazione può essere riferita anche a singole sezioni esaurite di giacimenti ancora in corso di sfruttamento minerario, in coerenza con gli obiettivi di tutela ambientale. Per il raggiungimento degli obiettivi di riuso e valorizzazione, la Regione promuove il partenariato tra l'ente pubblico e il soggetto privato.

2. Per il conseguimento degli obiettivi di riuso e valorizzazione dei siti dismessi e abbandonati di cui al comma 1, la Regione può conferire l'autorizzazione o la concessione mineraria al comune o ad un soggetto privato conformemente alle leggi che disciplinano l'attività di cava e di miniera. L'autorizzazione o la concessione mineraria rilasciate non hanno titolo oneroso per il soggetto destinatario.

3. L'organizzazione di eventi legati alla fruizione turistica, ricreativa e culturale è possibile, nel rispetto delle norme di sicurezza mineraria vigenti, sia in aree oggetto di attività estrattiva sia in aree recuperate. Gli oneri sostenuti per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma possono essere considerati a scomputo dell'onere per il diritto di escavazione relativamente agli importi dovuti alla Regione o all'ente di gestione dell'area protetta competente per territorio ai sensi dell'articolo 26.

4. Nel regolamento di cui all'articolo 39, comma 1 sono definiti i contenuti dei progetti finalizzati al riuso e alla valorizzazione dei siti minerari dismessi, le modalità di presentazione delle domande, per la cui istruttoria viene convocata la conferenza di servizi di cui all'articolo 29, nonché le modalità di attuazione e gestione degli eventi per il pubblico nel perimetro delle aree oggetto di attività estrattiva in corso.”.

### ***Note all'articolo 31***

- Il testo vigente dell'articolo 1 della legge regionale 29 giugno 2023, n. 9 (Istituzione del servizio di psicologia scolastica), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 1. (Finalità)

1. La Regione, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di tutela della salute e di istruzione, di cui all' articolo 117, terzo comma, della Costituzione , e nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell' articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione , nonché delle norme generali sull'istruzione di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione , sostiene lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti e delle studentesse, supporta le istituzioni scolastiche e le famiglie, previene e contrasta i fenomeni di abbandono e di dispersione scolastica, di bullismo, di disagio giovanile e il rischio suicidiario.

- Il testo vigente dell'articolo 3 della legge regionale 9/2023, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 3. (Attività del servizio di psicologia scolastica)

1. Il Servizio contribuisce, d'intesa con le istituzioni scolastiche e nel rispetto della loro autonomia, al potenziamento delle seguenti attività:

a) interventi rivolti agli studenti e alle studentesse quali il funzionamento dello sportello di ascolto, l'attività di sostegno all'orientamento, lo sviluppo di competenze trasversali sociali e civiche, il sostegno allo sviluppo cognitivo, affettivo, emotivo e delle competenze relazionali, lo sviluppo del senso di autostima e autoefficacia, il contrasto al bullismo, cyberbullismo e diffusione delle dipendenze, la prevenzione di comportamenti a rischio per la salute psicologica, di situazioni di insuccesso formativo, povertà educativa, dispersione scolastica, il contrasto al disagio relazionale e alle difficoltà di apprendimento, anche dovute alla pandemia da Covid-19, le iniziative finalizzate ad affrontare eventuali situazioni di emergenza e a prevenire il rischio suicidiario;

b) interventi rivolti agli insegnanti, ai dirigenti, al personale ATA ed educativo quali il sostegno, promozione e valorizzazione del ruolo e della professione, il supporto nella gestione dei bisogni educativi speciali, il sostegno nell'affrontare le diverse funzioni e nella gestione del gruppo classe, la collaborazione nella gestione del dialogo tra le culture;

c) interventi rivolti alle famiglie quali il sostegno, promozione delle competenze genitoriali e della partecipazione delle famiglie in ordine alla corresponsabilità educativa, lo sviluppo della collaborazione scuola-famiglia, le iniziative di promozione del benessere e del pieno sviluppo della comunità scolastica;

d) azioni trasversali di dialogo e raccordo tra le componenti scolastiche per favorire generali processi di inclusione e di incontro e valorizzazione delle diversità.

2. Gli interventi di consulenza individuale sono realizzati per gli studenti e le studentesse di minore età su richiesta dei genitori e per gli studenti di maggiore età dietro propria richiesta, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali e a condizione che i genitori e gli studenti ricevano tutte le informazioni e autorizzino tramite consenso informato.

- Il testo vigente dell'articolo 6 della legge regionale 9/2023, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 6. (Comitato tecnico scientifico regionale interistituzionale per il servizio di psicologia scolastica)

1. Il Comitato tecnico scientifico regionale interistituzionale per il servizio di psicologia scolastica, di seguito Comitato, è istituito presso la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con funzioni di monitoraggio, indirizzo e coordinamento per la programmazione e attuazione degli interventi mirati a problematiche di natura educativa, sociale e sanitaria di cui all'articolo 1, al fine di garantire la piena realizzazione e sinergia degli interventi di competenza regionale degli assessorati e delle direzioni di riferimento competenti in materia. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, nomina i componenti del Comitato che è coordinato e presieduto dal direttore della struttura regionale competente o da suo delegato.

2. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da:

a) il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato;

b) il direttore della struttura regionale competente in materia o suo delegato;

- c) l'assessore competente in materia di istruzione, lavoro, formazione professionale, diritto allo studio universitario o un suo delegato e gli assessori regionali competenti in materia di sanità e politiche sociali o loro delegati;
  - d) l'assessore competente in materia di infanzia, genitorialità e ruolo della famiglia nelle politiche del bambino, politiche della casa, benessere animale, pari opportunità, personale ed organizzazione, affari legali e contenzioso o un suo delegato;
  - e) un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale;
  - f) un rappresentante del personale docente e ATA designato dall'Ufficio scolastico regionale;
  - g) un rappresentante dell'ordine degli psicologi designato dal Consiglio regionale dell'Ordine.
3. Le designazioni indicate alle lettere e), f), g), del comma 2 sono effettuate entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il Comitato è costituito a seguito della designazione di almeno la metà dei componenti.
4. Il Comitato delibera validamente con la maggioranza dei presenti.
5. Il Comitato si riunisce semestralmente e quando se ne presenta la necessità.
6. La partecipazione alle sedute del Comitato è a titolo gratuito e i componenti del Comitato restano in carica tre anni.
7. Il Comitato valuta, in accordo con l'Ordine degli psicologi, l'opportunità di programmare eventi formativi per sviluppare e consolidare buone prassi professionali del Servizio.”.

### **Note all'articolo 32**

- Il testo vigente dell'articolo 5 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 5. (Sviluppo economico e sociale)

1. La Regione persegue la riduzione delle disuguaglianze e agisce responsabilmente nei confronti delle generazioni future.
2. La Regione concorre all'ampliamento delle attività economiche, nel rispetto dell'ambiente e secondo i principi dell'economia sostenibile; tutela la dignità del lavoro, valorizza il ruolo dell'imprenditoria, dell'artigianato e delle professioni, contribuisce alla realizzazione della piena occupazione, anche attraverso la formazione e l'innovazione economica e sociale. Promuove lo sviluppo della cooperazione. Tutela i consumatori, incentiva il risparmio e gli investimenti, sostiene lo sviluppo delle attività economiche, garantisce la sicurezza sociale e salvaguarda la salute e la sicurezza alimentare. A tal fine la Regione predispose, nell'ambito delle competenze previste dal Titolo V della Costituzione, accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato per la realizzazione di iniziative di cooperazione e partenariato nonché di solidarietà internazionale.”.

- Il testo vigente dell'articolo 7 della legge regionale statutaria 1/2005 è il seguente:

“Art. 7. (Patrimonio culturale)

1. La Regione valorizza le radici storiche, culturali, artistiche e linguistiche del Piemonte e, in particolare, salvaguarda l'identità della comunità secondo la storia, le tradizioni e la cultura.
2. La Regione coopera con lo Stato, nei limiti e con le modalità previste dalla legge statale, alla tutela dei beni culturali.
3. La Regione salvaguarda le minoranze culturali e religiose nel rispetto delle diversità.
4. La Regione tutela e promuove l'originale patrimonio linguistico della comunità piemontese, nonché quello delle minoranze occitana, franco-provenzale e walser.
5. La Regione valorizza il legame con la comunità dei piemontesi nel mondo, sostiene i rapporti culturali ed economici, favorisce il più ampio processo di conservazione delle radici delle identità storico-piemontesi.”.

### **Note all'articolo 34**

- Il testo vigente dell'articolo 31 della legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di cultura), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 31. (Spettacolo dal vivo)

1. Ai fini della presente legge, per spettacolo dal vivo si intendono le attività, prioritariamente di carattere professionale e d'impresa, concernenti la danza, la musica, il teatro, lo spettacolo di strada e il circo contemporaneo, anche a carattere interdisciplinare, rivolte al pubblico di ogni età e stato sociale, con particolare riguardo alle giovani generazioni.
2. La Regione valorizza e sostiene le attività di spettacolo dal vivo di cui al comma 1, anche favorendo lo sviluppo delle iniziative produttive, distributive, di promozione e ricerca, con particolare riferimento a:
  - a) la conservazione, lo studio e la valorizzazione del patrimonio storico e del repertorio dello spettacolo dal vivo;
  - b) la ricerca, la sperimentazione, l'innovazione nell'ambito della produzione contemporanea;
  - c) lo sviluppo di percorsi di formazione professionale volti alla crescita delle capacità artistiche, tecniche, organizzative specificamente dedicate al settore;
  - d) la diffusione delle attività attraverso la realizzazione di stagioni, la rappresentazione di spettacoli, la circuitazione delle attività sul territorio regionale;

e) progetti di promozione, anche con carattere di rassegne e di festival, che favoriscono il confronto fra artisti e artiste, la conoscenza delle diverse espressioni e tendenze della produzione italiana e internazionale, la conoscenza del repertorio e della storia dello spettacolo dal vivo, nonché la produzione contemporanea, in un'ottica di costante innovazione, ricerca e sperimentazione, e che contribuiscono alla valorizzazione, anche in chiave turistica, dei territori che li ospitano;

f) progetti e iniziative di promozione della creatività giovanile, anche attraverso lo strumento delle residenze artistiche;

g) progetti che valorizzano il ruolo dello spettacolo dal vivo quale fattore di inclusione sociale e di creazione di comunità, con particolare riferimento agli interventi rivolti alla diffusione del benessere socio-culturale;

h) la promozione e la conoscenza della produzione piemontese in Italia e all'estero, favorendo in particolare la mobilità internazionale degli artisti e delle opere.

h bis) progetti finalizzati alla prevenzione e al contrasto del disagio giovanile, anche attraverso l'utilizzo della musica e del suo linguaggio.

3. In ambito musicale sono altresì valorizzate, sostenute e promosse le attività di musica popolare tradizionale svolte a carattere amatoriale dalle associazioni legalmente costituite e configurate come complessi bandistici o società filarmiche, gruppi folcloristici, gruppi vocali e società corali.

4. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, la Regione riconosce il ruolo specifico della Fondazione Piemonte dal Vivo quale circuito regionale multidisciplinare, volto alla distribuzione e alla diffusione dello spettacolo dal vivo sul territorio regionale, alla crescita e alla formazione del pubblico, al consolidamento del sistema regionale dello spettacolo, anche attraverso la valorizzazione e la promozione delle produzioni di soggetti professionali piemontesi, e allo sviluppo di specifici progetti di promozione, anche in collaborazione con realtà di rilievo nazionale e internazionale, fatta salva l'esclusione di attività diretta o indiretta di produzione.

4 bis. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2 e nel quadro della normativa statale in materia di Fondazioni lirico sinfoniche, la Regione riconosce il ruolo rivestito dalla Fondazione Teatro Regio di Torino, di cui è socio fondatore, nel contesto del sistema regionale dello spettacolo dal vivo, anche in funzione della crescita sociale e culturale della collettività e ne sostiene l'attività istituzionale di produzione e di diffusione di spettacoli lirici, di balletto e concerti in ambito regionale, nazionale e internazionale, di conservazione e valorizzazione del proprio patrimonio architettonico, archivistico, storico e culturale, di sviluppo della ricerca, di formazione dei quadri artistici e tecnici e di educazione musicale della collettività.

5. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 8, istituisce con propria deliberazione un tavolo tematico, quale sede di consultazione e confronto, composto dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale operanti nell'ambito dello spettacolo dal vivo.”.

- Il testo vigente dell'articolo 37 della legge regionale 11/2018, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 37. (Attività di promozione educativa)

1. La Regione persegue i seguenti obiettivi nell'ambito della promozione educativa:

a) valorizzare le attività culturali attraverso qualificate attività corsuali;

b) incentivare la crescita individuale, l'accesso alla cultura, l'aggregazione e l'inclusione sociale, lo scambio intergenerazionale;

c) promuovere pari opportunità di accesso al sapere degli individui e dei gruppi sociali durante il corso della vita, favorendo l'integrazione tra attività culturali, mondo del lavoro, sistema scolastico e della formazione.

c bis) favorire l'alfabetizzazione, la pratica e l'educazione musicale e la sua integrazione con la programmazione dell'offerta di istruzione e formazione.

2. Per il conseguimento degli obiettivi definiti dal comma 1, la Regione individua quali principali linee di intervento gli ambiti di seguito illustrati:

a) orientamento musicale, attraverso attività corsuali triennali di tipo bandistico, corale, strumentale, organizzate dai comuni a integrazione dell'offerta formativa curricolare della scuola dell'obbligo, nonché attraverso attività educative in età pre-scolare;

b) formazione musicale pre-accademica, consistente in attività corsuali continuative e pluriennali, propedeutiche all'accesso ai corsi del diploma accademico di I livello degli istituti superiori di studi musicali già conservatori di musica, organizzate da istituti musicali e scuole di musica appositamente costituiti da comuni o da enti senza scopo di lucro a ciò statutariamente finalizzate;

c) perfezionamento musicale post-accademico, consistente in master class, corsi brevi, corsi annuali e pluriennali, rivolti alle persone in possesso del diploma accademico di I e di II livello rilasciato dagli istituti superiori di studi musicali già conservatori di musica e organizzati in via continuativa da enti senza scopo di lucro a ciò statutariamente finalizzati;

d) perfezionamento nelle discipline dello spettacolo, consistente in attività corsuali a carattere avanzato e continuativo organizzate da enti senza scopo di lucro a ciò statutariamente finalizzati;

e) educazione delle persone adulte, consistente in cicli di incontri culturali e in laboratori espressivi, manuali e motori, organizzati in via continuativa da enti senza scopo di lucro configurati quali università popolari o della terza età o con altre denominazioni, ma statutariamente finalizzate all'educazione delle persone adulte, nonché da appositi servizi dei comuni.”.

### **Note all'articolo 35**

- Il testo vigente dell'articolo 3 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 3.

Il Presidente del gruppo consiliare o il singolo componente del gruppo misto, nel rispetto dei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 4, e delle modalità e delle procedure definite con apposita deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, possono stipulare, per una durata comunque non superiore alla legislatura e fermo restando quanto previsto dal comma 5, contratti di diritto privato di natura fiduciaria di lavoro subordinato a tempo determinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 3 ter.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Presidente del gruppo consiliare o il singolo componente del gruppo misto si avvalgono di:

a) dipendenti della Regione, degli enti strumentali o dipendenti dalla Regione collocati in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico;

b) dipendenti a tempo indeterminato provenienti da altre amministrazioni, enti o aziende pubbliche, collocati in posizione di aspettativa o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti; c) personale diverso da quello di cui alle lettere a) e b).

3. Il Presidente del gruppo consiliare o il singolo componente del gruppo misto, nel rispetto dei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 4, possono altresì avvalersi di dipendenti di cui al comma 2, lettera b), comandati, presso il Consiglio regionale, su richiesta del medesimo Presidente del gruppo consiliare o del Consigliere in caso di gruppo misto e assegnati ai gruppi stessi, se l'ordinamento dell'amministrazione, dell'ente o dell'azienda di appartenenza non consente il collocamento in aspettativa o in posizione di fuori ruolo. Il comando ha una durata pari all'assegnazione al gruppo e comunque non superiore alla durata della legislatura. Il contratto cessa anticipatamente in caso di richiesta da parte del Presidente del gruppo consiliare o del Consigliere in caso di gruppo misto.

4. Il costo complessivo per il personale comandato di cui al comma 3 è computato nel tetto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 4, e pertanto non rientra nella spesa per il personale del Consiglio regionale.

5. I contratti di cui al comma 1 possono essere risolti in qualsiasi momento da entrambe le parti, oltre che per giustificato motivo, anche a causa del venir meno del rapporto fiduciario, sulla base di una adeguata motivazione. Il rapporto contrattuale cessa comunque in caso di scioglimento del gruppo consiliare.

6. Il Presidente del gruppo o il Consigliere appartenente al gruppo misto secondo le modalità e le procedure definite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, può apportare modifiche al contratto con proposta sottoscritta per accettazione dal dipendente o dal collaboratore e trasmessa agli uffici del Consiglio regionale.

7. Le attività connesse all'elaborazione e liquidazione delle competenze per il personale dei Gruppi consiliari sono effettuate dagli uffici del Consiglio regionale.”.

### **Note all'articolo 36**

- Il testo vigente dell'articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 (Istituzione dell'ufficio del Difensore Civico), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 4. (Modalità e procedura d'intervento)

Il Difensore Civico, alla richiesta di iniziativa proposta da un cittadino, valuta se siano state esperite le ordinarie vie di rapporto con l'Amministrazione e, qualora questo sia avvenuto, valuta la fondatezza del reclamo. Al sussistere di entrambe le condizioni, apre una procedura rivolta ad accertare la situazione cui la richiesta si riferisce.

Il Difensore Civico chiede al funzionario coordinatore o al responsabile di servizio, all'ambito delle cui responsabilità si riferisce la questione trattata, di procedere congiuntamente all'esame della pratica, nel termine di 15 giorni, informandone il Presidente della Giunta. In occasione di tale esame, il Difensore Civico stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio, il termine massimo per la definizione della pratica, dandone immediata notizia, insieme con le proprie motivate conclusioni e i propri rilievi, al reclamante, al funzionario coordinatore o al responsabile del servizio competente ed al Presidente della Giunta.

Le conclusioni ed i rilievi del Difensore Civico sono comunicati altresì al Presidente del Consiglio Regionale che provvede ad interessare tempestivamente le Commissioni consiliari competenti per materia. Le questioni sollevate dalle conclusioni del Difensore Civico possono essere discusse dalle Commissioni consiliari e, nei casi di particolare importanza dal Consiglio Regionale, secondo le norme del Regolamento di quest'ultimo. Il Regolamento prevede altresì le modalità di audizione del Difensore Civico e dei funzionari interessati.

4. Il funzionario coordinatore o responsabile del servizio cui la pratica pertiene è tenuto a fornire riscontro motivato al Difensore Civico in esito alla richiesta entro congruo termine, non superiore a trenta giorni dal ricevimento.

Il Difensore Civico, qualora nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali rilevi o abbia notizia che nell'operato di altre amministrazioni relativamente all'esercizio di deleghe regionali si verificano anomalie o disfunzioni comunque incidenti sulla regolarità dell'attività regionale amministrativa diretta o delegata, ne riferisce al Consiglio Regionale ai sensi di quanto disposto al precedente 3° comma.”.

- Il testo vigente dell'articolo 8 della legge regionale 50/1981, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:  
"Art. 8. (Relazioni del Difensore Civico)

Il Difensore Civico invia ogni anno, entro il 31 marzo, al Consiglio Regionale una relazione sugli accertamenti espletati, sui risultati di essi e sui rimedi organizzativi e normativi di cui intende segnalare la necessità. Essa è altresì inviata agli organi di controllo sull'attività amministrativa regionale e sull'attività amministrativa degli Enti locali.

La relazione del Difensore Civico è sottoposta a discussione del Consiglio Regionale, secondo le norme del Regolamento interno.

In ogni momento il Difensore Civico può inviare agli stessi organi di cui ai commi precedenti ed al Presidente della Giunta, relazioni su questioni specifiche, in casi di particolare importanza e comunque meritevoli di urgente considerazione."

- Il testo vigente dell'articolo 15 della legge regionale 50/1981, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 15. Durata)

Il Difensore Civico dura in carica cinque anni e può essere confermato per non più di una volta. Il Difensore Civico, salvo in casi di revoca, rimane in carica, dopo la scadenza del suo mandato, fino alla nomina del successore.

Nel caso di impedimento o congedo del Difensore civico, le funzioni, relative ad affari urgenti ed indifferibili, sono svolte dal dirigente competente, su delega del Difensore civico."

### **Note all'articolo 38**

- Il testo vigente dell'articolo 1 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 1. (Uffici di comunicazione della Giunta e del Consiglio regionale)

1. Il Presidente, il Vice Presidente, gli Assessori della Giunta regionale, nonché il Presidente e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, si avvalgono, ai sensi dell' articolo 14 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale), di specifiche unità organizzative denominate uffici di comunicazione, corrispondenti alle preesistenti segreterie particolari di cui all' articolo 9 della legge regionale 8 settembre 1986, n. 42 e successive modificazioni.

2. Agli uffici di comunicazione compete esclusivamente il supporto per l'espletamento dell'attività istituzionale propria dei soggetti e delle strutture politiche individuate al comma precedente.

3. Le risorse finanziarie necessarie all'utilizzo del personale addetto agli uffici di cui ai commi 1 e 2 sono definite dalla Giunta regionale, ove necessario d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con riferimento alle dotazioni organiche determinate dalle normative vigenti per gli uffici medesimi. L'importo è determinato annualmente sulla base del costo effettivo del personale previsto in dotazione organica comprensivo del trattamento stipendiale fondamentale, degli oneri previdenziali, assistenziali a carico dell'ente, delle somme erogate con carattere di continuità e fissità, nonché del trattamento economico accessorio e di fine rapporto, definito al 1° gennaio di ogni anno. L'importo risultante è incrementato di una percentuale corrispondente all'aumento della spesa globale per il personale regionale, ivi compreso quello non contrattualizzato, intercorso tra il gennaio dell'anno precedente e il gennaio dell'anno in corso, nonché del costo corrispondente ad un monte ore straordinarie computato in ragione del limite individuale previsto per l'anno 1998 per il personale dei medesimi uffici della Giunta regionale.

3 bis. Le risorse finanziarie di cui al comma 3 necessarie all'utilizzo del personale addetto agli uffici di comunicazione della Giunta regionale non possono eccedere l'importo complessivo di euro 2.800.000,00; quelle necessarie all'utilizzo del personale addetto agli uffici di comunicazione del Consiglio regionale non possono eccedere l'importo complessivo di euro 675.000,00.

3 ter. Le risorse finanziarie di cui ai commi 3 e 3 bis, non utilizzate in ciascun anno sono portate in aumento delle disponibilità finanziarie per l'anno successivo e comunque:

a) non oltre la fine del mandato del Presidente, del vice presidente e degli assessori della Giunta regionale, assegnatari delle risorse necessarie all'utilizzo del personale addetto agli uffici di comunicazione della Giunta regionale;

b) non oltre la fine della legislatura per i componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assegnatari delle risorse necessarie all'utilizzo del personale addetto agli uffici di comunicazione del Consiglio regionale.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, il personale addetto agli uffici di comunicazione può essere individuato tra dipendenti regionali, ovvero dipendenti a tempo indeterminato provenienti da altre pubbliche amministrazioni ovvero comandati se l'ordinamento dell'amministrazione non consente il collocamento in aspettativa o in posizione di fuori ruolo. Con esclusione del personale comandato, per il quale si provvede con la determinazione di autorizzazione al comando stesso, il conferimento dell'incarico di responsabile o di componente dei predetti uffici avviene tramite la stipulazione di appositi contratti a tempo determinato di diritto privato e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo di durata dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza, di previdenza e di anzianità nonché ai fini della conservazione del posto nel ruolo di precedente appartenenza. Il personale addetto agli uffici di cui ai commi 1 e 2 può essere altresì individuato tra il personale di società a partecipazione

pubblica. In tal caso, le modalità di utilizzo e di rimborso della spesa, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3, sono definite da apposita convenzione tra le parti.

4 bis. Il comma 4 si applica anche ai dipendenti regionali ai quali è conferito l'incarico di cui all' articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni).

5. Fermo restando il limite di spesa di cui ai commi 3 e 3 bis, gli uffici di comunicazione possono avvalersi anche di personale esterno all'Amministrazione regionale con contratti di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato oppure di lavoro autonomo. I contratti di cui al presente comma hanno natura temporanea, non superiore alla durata del mandato del conferente l'incarico. Il trattamento economico è stabilito in relazione alle prestazioni richieste.

5.1. I contratti di lavoro autonomo di cui al comma 5 sono stipulati nel rispetto dei requisiti e dei presupposti di legittimità previsti dall'articolo 7, commi 5 bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in quanto compatibili, e secondo le modalità stabilite in apposite deliberazioni della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di rispettiva competenza, e non possono avere per oggetto l'affidamento di incarichi di studio e consulenza.

5 bis. (...) *abrogato*

6. Sono fatti salvi rispetto al limite di spesa di cui al comma 3 gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'istituto di sostituzione per maternità in applicazione della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri); in tal caso la spesa necessaria per far luogo alla sostituzione viene imputata sui capitoli di spesa riferiti al personale regionale, ferma restando la possibilità di scelta tra la temporanea assegnazione di dipendenti regionali di qualifica funzionale non superiore all'8° ovvero al di fuori dell'amministrazione regionale prevedendo, in tal caso, un compenso equivalente al trattamento economico iniziale del primo livello al quale l'interessato può accedere in relazione al titolo di studio posseduto.

7. Con atto deliberativo della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di rispettiva competenza, sono determinate, su proposta degli amministratori interessati, le modalità ed il numero delle unità di personale da acquisire, il responsabile dell'ufficio di comunicazione e le relative retribuzioni.

8. Il rapporto con i soggetti di cui ai commi 4 e 5 viene costituito con la sottoscrizione del contratto da parte del Presidente della Giunta regionale, del Vice Presidente, dell'Assessore e del Presidente del Consiglio regionale, per gli ambiti di rispettiva competenza. Le direzioni regionali competenti in materia di personale forniscono il supporto tecnico necessario per la stipulazione e la gestione dei singoli contratti. Il rapporto può essere risolto in qualsiasi momento e si risolve di diritto quando cessa dall'ufficio l'amministratore a supporto del quale il personale risulta essere assegnato.

8 bis. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 3, sono incrementabili in misura sufficiente a garantire una somma corrispondente ad un monte ore complessivo di straordinari computato in ragione del limite individuale annuo 1999, per il personale addetto alla guida degli automezzi in dotazione ai componenti della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la remunerazione delle particolari condizioni di disagio proprie dell'attività svolta. In armonia con i principi di cui all' articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), al personale sopra citato è corrisposta, per il periodo di svolgimento delle mansioni sopra indicate, un'indennità in dodici mensilità, sostitutiva dei compensi per lavoro straordinario e per attività svolta in condizioni particolarmente disagiate. L'indennità viene fissata annualmente con provvedimento della Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.”.

### **Note all'articolo 39**

- Il testo vigente dell'articolo 1 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 15 (Disciplina dello stemma, del gonfalone, dell'inno, del sigillo, della bandiera e della fascia della Regione Piemonte. Abrogazione delle leggi regionali 16 gennaio 1984, n. 4, 24 novembre 1995, n. 83, 17 giugno 1997, n. 36), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 1. (Oggetto)

1. La presente legge disciplina le caratteristiche dello stemma, del gonfalone, dell'inno, del sigillo, della bandiera e della fascia della Regione Piemonte e le modalità per il loro utilizzo. Istituisce altresì l'onorificenza della Presidenza del Consiglio regionale per meriti civili e detta norme integrative alla legge 5 febbraio 1998, n. 22 (Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea) ed al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121 (Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici).”.

#### ***Note all'articolo 40***

- Il testo vigente dell'articolo 13 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 13. (Strutture di supporto agli organi di direzione politico-amministrativa)

1. Per lo svolgimento di attività di supporto alle funzioni di indirizzo e controllo che spettano agli organi di direzione politico-amministrativa, trovano applicazione le norme regionali inerenti all'assetto organizzativo dei Gruppi consiliari, all'organizzazione degli Uffici di comunicazione ed all'ordinamento del personale assegnato fatto salvo quanto previsto all'articolo 15.

2. Le strutture di supporto di cui al comma 1 si avvalgono di personale assunto con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato o di collaboratori con contratto di lavoro autonomo. Tali collaboratori, se dipendenti regionali, sono collocati in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto di lavoro; se dipendenti da altra pubblica amministrazione ovvero da enti e società a partecipazione pubblica, possono essere rispettivamente utilizzati attraverso l'istituto del comando o attraverso apposita convenzione tra le parti.

3. Le risorse finanziarie necessarie all'utilizzo del personale di cui al comma 2 sono quantificate, per gli ambiti di rispettiva competenza, con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e della Giunta regionale nel rispetto della normativa di cui al comma 1.”.

#### ***Note all'articolo 42***

- Il testo vigente dell'articolo 2 della legge regionale 1° marzo 2019, n. 6 (Nuove norme in materia di politiche giovanili), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 2. (Soggetti destinatari della legge)

1. I destinatari degli interventi previsti dalla presente legge sono le persone giovani, in forma singola o associata e i gruppi informali giovanili di età compresa tra i quindici ed i trentaquattro anni.”.

- Il testo vigente dell'articolo 16 della legge regionale 6/2019, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 16. (Mobilità e scambi)

1. La Regione promuove le attività legate alla mobilità internazionale delle persone giovani mediante le politiche del volontariato e gli scambi, in particolare con i paesi dell'Unione europea e con quelli dell'area del Mediterraneo, nonché su tutto il territorio regionale e nazionale, nei settori dell'istruzione, della formazione e della cittadinanza attiva.

2. La Regione, le province, la Città metropolitana di Torino e i comuni riconoscono alle giovani generazioni il valore dell'acquisizione di esperienze tramite l'educazione non formale e informale, in coerenza con quanto promosso anche dai programmi europei che le sostengono promuovendo scambi, attività di volontariato, progetti di iniziativa giovanile, seminari e corsi ideati e realizzati anche direttamente dai giovani e dalle loro associazioni.

2 bis. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, la Regione, le province, la Città metropolitana di Torino e i comuni riconoscono il valore di strumenti di certificazione delle competenze trasversali già esistenti e utilizzati in Europa, validando tali esperienze ai fini del conseguimento di crediti formativi o di percorsi di sviluppo di competenze trasversali e orientamento.

3. La Regione promuove, di intesa con le amministrazioni locali preposte, le attività legate alla mobilità regionale e tra comuni, al fine di rendere i servizi di trasporto più fruibili dalla popolazione giovanile per favorire la partecipazione alle azioni formative, esperienziali relazionali e di aggregazione rivolte alle giovani generazioni.”.

- Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 6/2019, come abrogato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 20. Norma transitoria)

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 21, la Consulta regionale dei giovani, istituita ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 13 febbraio 1995, n. 16 (Coordinamento e sostegno delle attività a favore dei giovani), svolge le sue funzioni fino alla scadenza del proprio mandato coincidente con la conclusione dell'attuale legislatura.

2. In fase di prima attuazione dell'articolo 6, fanno parte di diritto del Forum regionale giovani tre componenti individuati nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza della Consulta regionale dei giovani in carica nella X legislatura.

3. In fase di prima applicazione, gli strumenti di programmazione e di intervento e le relative modalità di gestione nonché i criteri e gli indicatori di valutazione per l'assegnazione dei contributi di cui alla l.r. 16/1995 , restano efficaci fino alla data di adozione dei nuovi strumenti di programmazione e attuazione previsti dalla presente legge.”.

#### ***Note all'articolo 43***

- Il testo vigente dell'articolo 3 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 3. (Titolo per la raccolta)

1. Fermi restando i divieti di cui all'articolo 2, comma 7, la raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita previa acquisizione del titolo per la raccolta avente validità sul territorio regionale.

2. Costituisce titolo per la raccolta la ricevuta di versamento di apposito contributo. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti l'importo, le modalità di versamento, le condizioni di efficacia e la durata del titolo, nonché eventuali esenzioni a favore dei minori.

2 bis. Le unioni montane di comuni di cui all' articolo 12 della legge regionale del 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali) hanno facoltà di rilasciare ai residenti il titolo per la raccolta dei funghi epigei spontanei, valida sul solo territorio dell'unione montana di comuni, previo versamento di una somma inferiore, al massimo, di un terzo rispetto a quella stabilita con deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2, fermo restando le modalità di versamento stabilite dalla Giunta regionale stessa.

2 ter. Le unioni montane di comuni di cui all'articolo 12 della legge regionale 11/2012 possono individuare aree di raccolta accessibili a un numero limitato di persone e previo pagamento di un titolo aggiuntivo per la raccolta nelle modalità descritte dall'articolo 6 bis.

3. La ricevuta di versamento del contributo, accompagnata da idoneo documento di identità in corso di validità, è esibita a richiesta del personale addetto alla vigilanza.

4. Il versamento del contributo è effettuato agli enti regionali di gestione delle aree protette, alle unioni montane di comuni ed alle forme associative dei comuni collinari.

5. Nelle more della costituzione delle unioni montane di comuni è ammesso il versamento del contributo alle comunità montane.

6. Le somme introitate sono utilizzate per la tutela e la salvaguardia del territorio e, in particolare, sono destinate alle seguenti finalità:

a) alla sistemazione e alla manutenzione delle aree boscate e alla segnalazione e alla manutenzione della loro sentieristica pedonale e ciclabile;

b) alla promozione e alla realizzazione di iniziative finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto delle specie fungine;

c) all'espletamento delle funzioni di vigilanza, anche mediante l'attività delle guardie ecologiche volontarie, concordate con la provincia competente per territorio.

7. Le disposizioni del comma 6, lettera a) non si applicano alle aree delimitate, anche ai sensi dell' articolo 841 del codice civile , ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici, e ai castagneti da frutto in attualità di coltivazione.

8. In deroga a quanto disposto al comma 1, la raccolta dei chiodini o famigliola buona (*Armillariella mellea*), dei prataioli (*Agaricus campestris*, *Agaricus macrosporus*), delle specie diverse del genere *Morchella*, delle gambe secche (*Marasmius oreades*), dell'orecchione (*Pleurotus ostreatus*), coprino chiomato (*Coprinus comatus*) e della mazza di tamburo (*Macrolepiota procera*) è consentita su tutto il territorio regionale senza versamento di alcun contributo, fermi restando i disposti di cui all'articolo 2.”.

#### ***Note all'articolo 44***

- Il testo vigente dell'articolo 16 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 16. (Sistemazioni dei terreni agricoli)

1. La Regione e gli enti locali promuovono e valorizzano la realizzazione e la manutenzione delle sistemazioni dei terreni utilizzati a scopo agricolo per la prevenzione dei rischi idrogeologici ed il mantenimento o il recupero delle sistemazioni agrarie tradizionali di valenza paesaggistica.

1 bis. Il divieto di abbruciamento di materiale vegetale, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo, di cui all' articolo 10, comma 2, della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 15 (Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 'Legge quadro in materia di incendi boschivi'), può essere derogato, limitatamente all'abbruciamento dei residui colturali, per un massimo di trenta giorni, anche non continuativi, per i comuni classificati come montani, collinari e come collina depressa e, per un massimo di quindici giorni anche non continuativi, per le aree di pianura. Tali deroghe sono concesse dai sindaci, con propria ordinanza, fermo restando i limiti e le condizioni di cui all'articolo 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

2. Per la realizzazione e manutenzione delle sistemazioni agrarie la Regione, gli enti locali ed i consorzi di bonifica, nell'ambito delle rispettive competenze, possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli, ai sensi dell' articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell' art. 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57).

3. La Regione, in considerazione dei peculiari aspetti rurali, ambientali, paesaggistici, storici, culturali e sociali, promuove la realizzazione e la manutenzione di sistemazioni agrarie di fondi in attualità di conduzione costruite con tecniche di ingegneria naturalistica e tradizionali.

4. Ove presenti, la Regione valorizza le sistemazioni agrarie tradizionali ad elevata valenza paesaggistica costituite dai terrazzamenti realizzati con muretti a secco, da siepi e filari, da pascoli arborati, da vigneti impiantati con paleria in legno o piloni di pietra e calce, e dalle risaie.
5. I regolamenti di polizia rurale dei comuni prevedono le norme di manutenzione e conservazione delle sistemazioni agrarie tradizionali, che insistono sui terreni in coltivazione ai sensi della legge regionale 4 novembre 2016, n. 22 (Norme in materia di manutenzione del territorio).
6. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce con deliberazione le modalità ed i criteri per l'attuazione del presente articolo nonché le linee guida che definiscono le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive delle sistemazioni agrarie, compresi i manufatti con particolare riferimento ai muretti a secco ed ai piloni di pietra e calce.”.

#### ***Note all'articolo 46***

- Il testo vigente dell'articolo 4 della legge regionale 15 dicembre 2022, n. 22 (Iniziative finalizzate al benessere sociale attraverso l'esercizio fisico strutturato e adattato. Istituzione dei Percorsi e delle Palestre della salute), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 4. (Istituzione della Cabina di regia)

1. Presso la Giunta regionale è istituita, quale suo organo consultivo, una Cabina di regia, per la definizione dei programmi di promozione dell'attività motorio-sportiva e del benessere psico-fisico e sociale di tutte le fasce di età della popolazione.
2. La Cabina di regia è composta:
  - a) dall'assessore alla sanità o suo delegato con funzione di presidente;
  - b) dall'assessore alle politiche sociali o suo delegato;
  - c) dal direttore regionale competente in materia di sanità o suo delegato;
  - d) dal direttore regionale competente in materia di welfare o suo delegato;
  - e) dal responsabile in materia sanitaria dell'Istituto di ricerche economico e sociali del Piemonte (IRES Piemonte);
  - f) da due direttori generali delle aziende sanitarie locali del Piemonte o loro delegati nominati dall'assessore alla sanità.
3. La Cabina di regia si riunisce periodicamente con il compito di:
  - a) monitorare le attività svolte nell'ambito dei Percorsi e delle Palestre della Salute;
  - b) diffondere le diverse azioni poste in essere sul territorio per valorizzare le buone pratiche connesse all'attività di cui all'articolo 1;
  - c) promuovere e coordinare il programma delle azioni di cui alla lettera b).
4. La Cabina di Regia trasmette annualmente al Consiglio regionale una relazione sulle attività svolte.
5. La partecipazione alla Cabina di regia avviene a titolo gratuito e ai componenti non competono compensi, gettoni di presenza o altre indennità comunque denominate.
6. La Giunta regionale, con proprio provvedimento definisce le modalità organizzative e di funzionamento della Cabina di regia.”.

#### ***Note all'articolo 47***

- Il testo vigente dell'articolo 8 della legge regionale 1° dicembre 2014, n. 19 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e disposizioni finanziarie), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 8. (Fondo per lo sviluppo delle start up innovative piemontesi)

1. E' costituito presso Finpiemonte S.p.a. il Fondo per lo sviluppo delle start up innovative piemontesi.
2. Ai fini del presente articolo, Finpiemonte S.p.a. è soggetto gestore del Fondo.
3. Con il Fondo, di cui al comma 1, sono supportate finanziariamente le start up innovative aventi sede legale e operativa in Piemonte nei cinque anni successivi all'iscrizione nell'apposita sezione speciale del registro imprese.
4. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, tempi, modalità e criteri per l'accesso al Fondo, di cui al comma 1.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati per il biennio 2024-2025 complessivamente in euro 450.000,00, in termini di competenza, suddivisi in euro 225.000,00 per l'annualità 2024 ed euro 225.000,00 per l'annualità 2025, si fa fronte con l'iscrizione della spesa in un apposito capitolo di nuova istituzione nella missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), programma 15.03 (Sostegno all'occupazione), titolo 1 (spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.”.

### **Note all'articolo 49**

- Il testo vigente dell'articolo 22 della legge regionale 3 novembre 2023, n. 30 (Disciplina dei servizi educativi per l'infanzia e disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 22. (Conferenza regionale del sistema integrato dalla nascita sino a sei anni)

1. La Regione convoca, con cadenza almeno annuale, una Conferenza regionale del sistema integrato dalla nascita sino a sei anni con la partecipazione dei rappresentanti dei soggetti pubblici e privati gestori dei servizi, delle organizzazioni dei lavoratori, dei referenti e, qualora presenti, dei coordinatori pedagogici dei coordinamenti pedagogici territoriali, degli atenei piemontesi, delle fondazioni di origine bancaria e di associazioni ed enti di rappresentanza dei minori con disabilità e delle loro famiglie.

2. La Conferenza ha l'obiettivo di promuovere lo sviluppo del sistema integrato attraverso la condivisione delle attività realizzate, con particolare riferimento all'attivazione dei poli per l'infanzia e dei coordinamenti pedagogici territoriali, alla formazione degli operatori, alle sperimentazioni didattiche e alla raccolta di proposte di miglioramento dei servizi.

3. La Conferenza è presieduta dall'assessore regionale competente in materia di servizi educativi per l'infanzia; la segreteria della Conferenza è assicurata dalla struttura regionale competente in materia che, per la preparazione dei lavori, può organizzare gruppi e incontri tematici.”.

- Il testo vigente dell'articolo 31 della legge regionale 30/2023, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 31. (Partecipazione economica delle famiglie ai servizi per l'infanzia)

1. La soglia massima di partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia pubblici e privati accreditati che ricevono finanziamenti pubblici è definita ai sensi dell' articolo 9 del decreto legislativo 65/2017 .

2. I comuni, per i servizi di propria titolarità, nei limiti delle risorse disponibili, hanno la facoltà di prevedere agevolazioni tariffarie, da realizzarsi sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente "ISEE"), della numerosità dei figli a carico dei genitori che lavorano, nonché l'esenzione totale per le famiglie con un particolare disagio economico rilevato dall'ISEE, o sociale rilevato dai servizi territoriali.”.

### **Note all'articolo 50**

- Il testo vigente dell'articolo 11 della legge regionale 24 novembre 2023, n. 32 (Sistema integrato delle politiche e dei servizi per l'orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 11. (Commissione regionale di concertazione per le politiche regionali del lavoro, della formazione professionale e dell'orientamento permanente)

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituita, quale sede concertativa unica, la Commissione regionale di concertazione per le politiche dell'orientamento permanente, della formazione professionale e del lavoro, di seguito denominata Commissione, che esercita le seguenti funzioni:

a) formula proposte ed esprime pareri obbligatori e non vincolanti sul quadro strategico e sugli atti di programmazione delle politiche del lavoro, della formazione professionale e dell'orientamento permanente, di cui agli articoli 9 e 10, e in ordine alle iniziative in materia di fabbisogni professionali delle imprese e di fabbisogni formativi dell'offerta di lavoro. I pareri sono resi entro trenta giorni dalla presentazione del provvedimento alla Commissione, salvo casi di particolare urgenza, decorsi i quali la Giunta regionale può procedere con l'approvazione degli atti;

b) riceve ed esamina rapporti, studi e valutazioni inerenti alle materie oggetto della presente legge, con cadenza almeno semestrale, predisposti anche su propria proposta o in attuazione delle attività di monitoraggio e analisi realizzati dalla Giunta regionale o su incarico della medesima;

c) propone interventi volti a favorire l'inserimento nel lavoro di soggetti in condizioni di svantaggio personale, sociale e di disabilità psico-fisica;

d) esamina e approva i progetti di contratti di formazione-lavoro nella pubblica amministrazione;

e) promuove il monitoraggio sulle condizioni del lavoro svolto presso gli operatori aggiudicatari di contratti pubblici aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, beni, lavori e opere ed evidenzia eventuali situazioni di irregolarità.

2. La Commissione è composta da:

a) il Presidente della Giunta regionale o l'assessore delegato con funzioni di presidente;

b) il consigliere o la consigliera di parità di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell' articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 );

- c) fino a dodici componenti effettivi e fino a dodici supplenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale, anche in forma associata, in numero tale da garantire la pariteticità con i componenti di cui alla lettera d);
  - d) fino a dodici componenti effettivi e fino a dodici componenti supplenti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, anche in forma associata, in numero tale da garantire la pariteticità con i componenti di cui alla lettera c);
  - e) il sindaco della Città metropolitana di Torino o suo delegato;
  - e bis) un rappresentante designato dall'Unione province d'Italia (UPI Piemonte);
  - f) due rappresentanti designati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) del Piemonte.
- “f bis) fino a due componenti effettivi e fino a due componenti supplenti designati dalle organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità e delle loro famiglie.”.
- 3. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce i criteri per la nomina dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché delle organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità e delle loro famiglie.
  - 4. La Commissione rimane in carica per la durata della legislatura e, comunque, svolge la sua attività fino all'insediamento della nuova. La partecipazione è a titolo gratuito.
  - 5. La Commissione adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, un regolamento interno che ne definisce le modalità organizzative e di funzionamento.
  - 6. Partecipano alle riunioni della Commissione, senza diritto di voto:
    - a) il direttore della struttura regionale competente in materia di lavoro, formazione professionale e orientamento;
    - b) il direttore dell'Agenzia Piemonte Lavoro;
    - c) gli assessori regionali competenti nelle materie poste all'ordine del giorno.
  - 7. Il presidente, anche su richiesta della Commissione, può invitare a partecipare alle sedute altri soggetti la cui presenza è ritenuta utile e opportuna ai fini della trattazione di determinate questioni poste all'ordine del giorno.
  - 8. La struttura regionale competente in materia di lavoro garantisce le funzioni di segreteria.”.

- Il testo vigente dell'articolo 22 della legge regionale 32/2023, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 22. (Formazione tecnica superiore e alta formazione)

- 1. La Giunta regionale promuove attività di formazione tecnica superiore dirette ad assicurare un'offerta formativa ampia, diversificata e rispondente ai fabbisogni di professionalità espressi dal sistema socioeconomico regionale a favore di soggetti che desiderano acquisire competenze specialistiche finalizzate all'inserimento o alla progressione lavorativa.
- 2. Il sistema della formazione tecnica superiore comprende:
  - a) i percorsi di istruzione tecnologica superiore (ITS Academy);
  - b) i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS).
- 3. I percorsi di cui al comma 2 possono essere svolti anche in apprendistato.
- 4. I percorsi ITS Academy sono realizzati dalle fondazioni di cui alla legge 99/2022 e danno luogo al riconoscimento di crediti universitari .
- 5. I percorsi IFTS sono realizzati dai soggetti associati di cui all' articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) e danno luogo al riconoscimento di crediti universitari, nel rispetto delle norme che regolano l'accesso ai corsi universitari.
- 6. La Giunta regionale può concorrere, nell'ambito di intese anche di livello nazionale, con gli atenei e il sistema della ricerca, alla definizione di un'offerta di formazione terziaria finalizzata alla creazione delle competenze necessarie per lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione tecnologica, organizzativa e sociale e per l'internazionalizzazione del sistema economico regionale, sostenendo a tal fine la progettazione e la realizzazione di percorsi, rivolti sia a disoccupati che a occupati, che conducono al conseguimento, anche in apprendistato, di titoli previsti dagli ordinamenti accademici o di competenze per attività di ricerca.
- 7. La Giunta regionale definisce gli indirizzi per la realizzazione degli interventi di formazione superiore e alta formazione, in forma coordinata con le politiche regionali per l'università, la ricerca e l'innovazione, anche mediante programmi specifici volti a favorire processi di innovazione e ricerca.”.

- Il testo vigente dell'articolo 42 della legge regionale 32/2023, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 42. (Azioni positive e priorità negli incentivi)

- 1. La Giunta regionale, nell'erogazione delle risorse finanziarie, dà priorità alle imprese e agli enti che attuano al proprio interno azioni positive a favore delle donne, anche avvalendosi della Commissione per le pari opportunità tra donne e uomini, di cui all' articolo 93 dello Statuto e delle consigliere di parità regionale e provinciali.
- 2. Ai fini di cui al comma 1, le imprese e gli enti presentano progetti o documentazione di azioni positive, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

3. La Giunta regionale, nell'applicazione delle misure per l'autoimpiego e la creazione di impresa di cui all'articolo 40, dà priorità alle domande presentate dal genere meno rappresentato nella categoria di riferimento.

4. Per le finalità di cui al comma 3, nell'ipotesi di società di persone o di società cooperativa, deve essere assicurato un equilibrio tra i generi e il genere meno rappresentato deve costituire almeno il 60 per cento dei soci e, nell'ipotesi di società di capitali, i due terzi delle quote di capitale devono essere detenute dal genere meno rappresentato e l'organo di amministrazione deve essere composto per almeno due terzi dal genere meno rappresentato.”.

### ***Note all'articolo 51***

- Il testo vigente dell'articolo 1 della legge regionale 5 febbraio 2024, n. 1 (Disposizioni per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 1. (Finalità)

1. La Regione, in conformità alla normativa nazionale vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, al fine di dare attuazione ai principi costituzionali di uguaglianza e pari dignità dei cittadini quali fattori fondamentali per la qualità della vita e per l'inclusione sociale, promuove e realizza interventi volti a migliorare l'accessibilità e la fruibilità di attrezzature ed edifici pubblici esistenti, nonché dei mezzi di trasporto pubblico.

2. Gli interventi di cui al comma 1 consistono nell'adeguamento di edifici e spazi esterni costruiti, nonché delle caratteristiche dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico, attraverso l'eliminazione degli ostacoli all'accessibilità e delle barriere architettoniche esistenti, al fine di garantire l'assenza di limiti all'esercizio dell'attività autonoma dei cittadini, indipendentemente dall'età e dalle caratteristiche psico-fisiche, sensoriali e percettive.”.

- Il testo vigente dell'articolo 2 della legge regionale 1/2024, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 2. (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) barriera architettonica, in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici):

1) qualsiasi ostacolo fisico fonte di disagio per la mobilità di chiunque e in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea o che crea loro impedimento nelle percezioni delle posizioni, delle forme o dei colori di ogni ambiente costruito e dei mezzi di trasporto;

2) qualsiasi ostacolo che limita o impedisce a chiunque il comodo e sicuro utilizzo di spazi, attrezzature o componenti;

3) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi;

a bis) ostacolo all'accessibilità: ostacolo all'accesso e alla fruibilità, su base di uguaglianza con gli altri, dell'ambiente fisico, dei servizi pubblici, compresi i servizi digitali;

b) ambiente costruito: l'edificio, lo spazio o l'insieme degli edifici e degli spazi con le relative infrastrutture, costruiti dall'uomo, in cui si svolgono le attività legate alla vita di relazione.”.

### ***Note all'articolo 53***

- Il testo vigente dell'articolo 47 della legge regionale statutaria 1/2005 è il seguente:

“Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”.